

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-457	del 24/06/2013
Oggetto	Direzione amministrativa - Adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto 5” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei.	
Proposta	n. PDTD-2013-442 del 13/06/2013	
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 24 (ventiquattro) giugno 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott. Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto 5” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei.

VISTO:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2013, del Budget generale e della programmazione di cassa 2013”;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità”;
- la determina n. 31 del 21/01/2013 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto “Assegnazione del budget alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la D.D.G. n. 29 del 15/02/2013 recante: “Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2013 della Direzione Amministrativa”;

RICHIAMATI:

- l’art. 29 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 20/09/2001 – come successivamente modificato dall’art. 4 del CCNL 31/07/2009 – che disciplina l’istituto della mensa e del servizio sostitutivo della stessa;
- l’art. 24 dei CCNL Aree della Dirigenza sottoscritti il 10/02/2004 – come successivamente modificati dall’art. 18 del CCNL 06/05/2010 – che disciplina l’istituto della mensa e del servizio sostitutivo della stessa;
- gli accordi aziendali sottoscritti da Arpa e dalle organizzazioni sindacali e RSU aziendali relativi alle condizioni di erogazione dei buoni pasto per il personale del Comparto e della Dirigenza;
- la determinazione n. 709 del 23.10.2013 con cui Arpa ha dato applicazione alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica” in merito alla fissazione a sette euro del valore nominale del buono pasto da riconoscere al personale delle amministrazioni pubbliche;

PREMESSO:

- che Arpa con atto n. 9 del 12.07.2007 del Direttore amministrativo ha aderito alla “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto” stipulata in data 18.06.2007 tra l’Agenzia Intercent-ER e Day Ristoservice s.p.a.;

- che con Determinazione n. 511 del 14.07.2010 della Direzione Amministrativa, si è approvato l'emissione di un secondo Ordinativo di fornitura relativo alla suddetta convenzione, valido sino al 18.07.2013;

CONSIDERATO:

- che Consip S.p.A., secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dei contraenti per la "Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le P.A.", attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1.10.2009;
- che la ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna, Via dell'Industria, 35, p. iva 03543000370 è risultata aggiudicataria del Lotto 2 (Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Veneto -Emilia-Romagna, Toscana) - relativo alla procedura di cui sopra ed ha stipulato la Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei, per una durata di 12 mesi a decorrere dal 28.10.2010, con possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;
- che l'art. 1, comma 16, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica", ha prorogato la durata delle convenzioni Consip in essere alla data di pubblicazione del decreto sino al 30.06.13;
- che a tutt'oggi l'Agenzia Intercent-ER non ha indetto una nuova gara per la fornitura oggetto del presente provvedimento ed ha comunicato con lettera prot. IC/13/2082 del 26.03.13 l'intenzione di costituire un gruppo di acquisto per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa per le amministrazioni del territorio regionale che abbiano esigenze non riconducibili alla convenzione Consip;
- che Arpa, con propria nota prot. PGDG/2013/1574 del 4.04.2013 ha comunicato ad Intercent-ER che le proprie esigenze per quanto riguarda il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto trovavano copertura nella convenzione Consip disponibile per il Lotto Emilia-Romagna, e che pertanto sarebbe stata propria intenzione aderire a tale convenzione;

RILEVATO:

- la necessità di assicurare la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei per il personale di Arpa a decorrere dal 19.07.2013;

- che l'adesione da parte di Arpa Emilia-Romagna alla convenzione sottoscritta da Consip s.p.a. soprarichiamata consente di mantenere per i dipendenti dell'Agenzia lo stesso livello di servizio assicurato dalla precedente fornitura;
- che lo sconto offerto dal fornitore DAY RISTOSERVICE per la fornitura di cui trattasi è pari al 15,91% sul valore nominale del buono;
- che il prezzo unitario del buono pasto risulta conseguentemente pari ad euro 5,89 (IVA 4% esclusa);
- che la spesa per la presente fornitura, per un numero di buoni stimato in numero 101.100 buoni/anno, può essere quantificata in 619.298,16 euro (IVA 4% inclusa), pari ad un importo complessivo per l'arco biennale di durata dell'ordinativo di euro 1.238.596,32;
- che l'Ordinativo emesso potrà subire una riduzione nei limiti del 20%;
- che per dare esecuzione al suddetto ordinativo dovranno essere emesse, nel corso di validità del contratto, specifiche richieste di approvvigionamento da parte dell'Area Acquisizione Beni e servizi, sulla base del fabbisogno richiesto dai singoli Nodi di Arpa;
- che il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- che è stato acquisito il CIG derivato n. 5195238E02;

DATO ATTO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che a ciascuna Sezione provinciale, Struttura tematica e all'Area Sviluppo e gestione risorse umane competerà la custodia dei buoni pasto consegnati dal Fornitore e la distribuzione al personale;

RITENUTO:

- opportuno aderire, per i motivi sopraesposti, alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei – Edizione 5 – Lotto 2 stipulata in data 28.10.2010 da Consip s.p.a. e Day Ristoservice s.p.a. di Bologna, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
- di procedere ad esecutività del presente atto ad inoltrare un Ordinativo di fornitura per n. 202.200 buoni pasto, per un importo complessivo presunto di Euro 1.190.958,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 1.238.596,32 comprensivo di IVA, per la durata di 24 mesi, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà in nome e per conto di Arpa la Responsabile dell'Area Acquisizione

beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, ai sensi del regolamento Arpa per il decentramento amministrativo in vigore dal 16.12.2009;

- di dare atto che la spesa necessaria a copertura dell'intera durata contrattuale sarà così suddivisa:
 - €. 309.649,08 per il periodo 01.07.2013-31.12.2013 a carico dell'esercizio 2013;
 - €. 619.298,16 per l'annualità 2014 a carico dell'esercizio 2014;
 - €. 309.649,08 per l'annualità 2015 a carico dell'esercizio 2015;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi,;
- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 7 comma 4 del regolamento sul decentramento amministrativo, espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità Direzionale, Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani.

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti e ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei – Edizione 5 – Lotto 2 stipulata in data 28.10.2010 da Consip s.p.a. e Day Ristoservice s.p.a., allegata al presente atto sub A), quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che lo sconto applicato dal fornitore DAY RISTOSERVICE per la fornitura di cui trattasi è pari al 15,91% sul valore nominale del buono pasto;
3. di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura – di validità biennale – per un valore pari ad euro 1.190.958,00 (IVA esclusa), pari ad Euro 1.238.596,32 (IVA inclusa) e l'emissione delle Richieste periodiche di approvvigionamento, sulla base delle esigenze espresse dai Nodi, nell'arco della validità biennale dell'ordinativo di fornitura;

4. di dare atto che a ciascuna Sezione provinciale, Struttura tematica e all'Area Sviluppo e gestione risorse umane competerà la custodia dei buoni pasto consegnati dal Fornitore e la distribuzione al personale;
5. di dare atto che i costi relativi al contratto di cui al presente provvedimento, aventi natura di "Buoni Pasto" e quantificati secondo quanto espresso in premessa in Euro 619.298,16 (IVA inclusa) in ragione d'anno, deriveranno dalle Richieste di approvvigionamento che nell'arco di validità biennale dell'ordinativo verranno emesse, e che tali costi sono a carico pro-quota degli esercizi 2013, 2014, 2015, sono compresi nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento a tutti i centri di responsabilità dei Nodi e ai Centri di Costo della Direzione generale;
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA - MEDIANTE BUONI PASTO - PER
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.
388

LOTTO 2: CIG 037283592A

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2010 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*")

E

Day Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna, Via dell'Industria 35, capitale sociale Euro 1.200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, al n. 03543000370, P. IVA 03543000370, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Via dell'Industria 35, in persona del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Dott. Bernardo Bernardi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla delibera del C.d.A. del 5 maggio 2010 (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*")

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto *importo e quantitativo* della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (ed.5) , attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 6 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 116 del 2 ottobre 2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-189 del 1° ottobre 2009;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara per il Lotto 2 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente



manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali rilasciata dalla UGF Assicurazioni S.p.A. avente n. 96/51534884 per un importo di Euro 9.943.750,00= (novemilioninovecentoquarantatremilasettecentocinquanta/00), la cauzione a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive rilasciata dalla UGF Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 96/51534876 per un importo di Euro 39.500,00= (trentanovemilacinquecento/00), nonché polizza assicurativa per la responsabilità civile per infortuni rilasciata dalla Assicoop Sicura S.p.A. - UGF Assicurazioni S.p.A. avente n. 767/77/51534895 e polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro rilasciata dalla Assicoop Sicura S.p.A. avente n. 767/65/45494627, tutte stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della



Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e suoi allegati), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Condizioni Generali).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Buono pasto:** il documento di legittimazione in forma cartacea, di qualsiasi valore nominale ed avente le caratteristiche di cui al paragrafo 4 del capitolato, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il Buono pasto viene definito a "valore" se dà diritto al possessore di acquistare alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del Buono pasto stesso (cd. "pasto a prezzo libero"), ovvero "parametrico" se dà diritto al possessore di acquistare un pasto completo o ridotto;
 - b) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - c) **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
 - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Esercizio/i:** gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo; le mense aziendali ed interaziendali, le rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché gli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h punti 2,3,4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
 - f) **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;



- g) **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
- h) **Fornitore/Società di emissione:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto 2 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- i) **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordinativi di fornitura. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- j) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a Euro 125.000.000,00 (IVA esclusa);
- k) **Lotto:** comprende il quantitativo e l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana;
- l) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- m) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- n) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;
- o) **Richiesta di approvvigionamento:** la richiesta di consegna dei Buoni pasto effettuata dalle Unità Approvvigionanti con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- p) **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnati i buoni pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
- q) **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, ove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura;
- r) **Unità Approvvigionante:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordinativo di Fornitura ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- s) **Unità Ordinante/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura; le Unità



Ordinanti potranno essere anche Unità Approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordinativi di Fornitura, anche le Richieste di Approvvigionamento;

- t) **Valore aggiudicato:** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale.
 - u) **Valore nominale (o anche “Valore facciale” o “Taglio”):** il valore della prestazione indicato sul Buono pasto.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le



modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti, del servizio sostitutivo di mensa - mediante Buoni pasto cartacei (Buono pasto a valore o Buono pasto parametrico) di qualsiasi valore nominale - nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti e/o Approvvigionanti con gli Ordinativi di Fornitura e con le Richieste di Approvvigionamento, sino alla concorrenza dell'importo massimo della Convenzione, pari ad Euro 125.000.000,00 (IVA Esclusa).
3. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi Convenzionati con il Fornitore che dovranno possedere le caratteristiche indicate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico così come eventualmente integrate in fase di gara attraverso l'offerta del Fornitore (con particolare riferimento al maggior numero di esercizi che il Fornitore si è impegnato a convenzionare nel Lotto).
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo, fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 29/10/2010; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche



eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata che viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordinativo di Fornitura e che risulta ricompresa in un periodo che va da 1 (un) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo; in ogni caso i singoli Contratti di fornitura si intendono conclusi, anche prima del periodo temporale fissato nell'Ordinativo di Fornitura, al raggiungimento dell'importo definito nell'Ordinativo di Fornitura medesimo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo stesso, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.6. del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara. In particolare si impegna anche a:
 - a) assicurare, in relazione ai Buoni pasto a valore, la presenza di almeno un Esercizio Convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 5 esercizi per Sede di utilizzo) entro la distanza di 1 km dalla Sede di Utilizzo, secondo quanto precisato nel paragrafo 5.1.2. del Capitolato Tecnico;
 - b) assicurare, in relazione ai Buoni pasto parametrali, la presenza di almeno un Esercizio Convenzionato ogni 50 soggetti aventi diritto al pasto entro la distanza di 1 km dalla Sede di Utilizzo, secondo quanto precisato nel paragrafo 5.1.4. del Capitolato Tecnico;
 - c) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) provvedere, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi



- rispetto a quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) nei casi e con le modalità previste nel paragrafo 5.1.5. del Capitolato Tecnico;
- e) inviare a ciascuna Unità Approvvigionante gli elenchi riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati, e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nei paragrafi 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3 e 5.1.4. del Capitolato tecnico;
 - f) comunicare alla Consip S.p.A., su richiesta della stessa, e comunque almeno ogni 4 mesi, gli elenchi aggiornati relativi agli Esercizi Convenzionati in attuazione degli obblighi assunti in sede di Offerta - contenenti le informazioni indicate nel facsimile *“tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto”* e a quelli convenzionati successivamente in adempimento delle prescrizioni indicate nei paragrafi 5.1.2, 5.1.4 e 5.1.5 del Capitolato Tecnico;
 - g) mantenere per tutta la durata del contratto il numero totale degli esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui alle precedenti lettere e) e f), inviati alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti;
 - h) provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1.5. del Capitolato Tecnico;
 - i) comunicare agli esercenti e alla Consip il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli esercenti stessi;
 - j) attivare, secondo quanto previsto nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di informazioni, uno dedicato agli esercenti ed uno dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti;
 - k) rispettare, per tutta la durata della presente convenzione e dei singoli contratti di fornitura, gli impegni relativi alla commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento agli esercenti, dichiarati nell'Offerta Tecnica, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara;
 - l) provvedere, nel caso in cui uno o più Buoni pasto, inviati dall'esercente al Fornitore per il relativo rimborso, vengano contestati dal Fornitore stesso, a liquidare nei tempi previsti l'importo dei buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura, nonché a rendere disponibile all'esercente, dietro sua richiesta, l'originale o la copia dei Buoni pasto oggetto di contestazione;
 - m) esibire alla Consip S.p.A., a fronte di una sua eventuale richiesta quanto previsto nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico per ciascuno degli esercizi



riportati negli elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta;

- n) sopportare i costi delle verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, provvedendo ad effettuare i relativi pagamenti all'Organismo di ispezione;
- o) accettare la restituzione da parte delle Amministrazioni dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo ad emettere la nota di credito e, sulla base delle richieste delle Amministrazioni stesse, a portare a discarico o rimborsare tale nota di credito oppure a sostituire i buoni pasto scaduti con altri di nuova emissione, secondo quanto previsto nei paragrafi 4 e 7 del Capitolato tecnico;
- p) eliminare, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.3. del Capitolato Tecnico, ferma restando l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali secondo quanto previsto dalla presente Convenzione per le singole fattispecie;
- q) rendere disponibile alla Consip S.p.A. (così come previsto al paragrafo 6 lett.i) del Capitolato), entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta, la documentazione necessaria (eventualmente anche in formato elettronico) a garantire la tracciabilità dei buoni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ai buoni emessi, buoni rientrati, buoni resi e buoni in circolazione. Nonché a garantire le evidenze, per ciascuna fattura (emessa dagli esercenti con riferimento ai buoni oggetto di codesto appalto), richieste al paragrafo 6 lett. j) del capitolato tecnico ed a registrare le fatture relative al pagamento dei buoni pasto Consip agli esercenti su un registro IVA appositamente dedicato a codesto appalto così come descritto al paragrafo 6 lett. k) del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7

ACCETTAZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA E CONSEGNA DEI BUONI PASTO

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a ricevere, verificare la validità e ad accettare gli Ordinativi di Fornitura ed i relativi addendum, secondo le modalità ed i tempi definiti nelle Condizioni Generali e nei paragrafi 2.2.4, 2.2.5., 2.3, 3.3. e 3.4 del Capitolato Tecnico ed a svolgere le ulteriori attività stabilite, per i Buoni pasto a valore, nei paragrafi 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4. e 2.4.5. e, per i Buoni pasto parametrici, nei paragrafi 3.2., 3.5.



- e 3.6. del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ed i termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
2. I Buoni pasto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere consegnati dal Fornitore con le modalità stabilite nel paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico ed esattamente nelle Sedi di consegna indicate nelle Richieste di Approvvigionamento.
 3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10. I Buoni pasto consegnati dovranno avere le caratteristiche e riportare le indicazioni descritte nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
 4. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato sub "G" al Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
2. La Consip si riserva il diritto di chiedere ulteriori dati nonché l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, a da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta. La medesima richiesta può essere fatta valere anche dalle Amministrazioni Contraenti.
3. La Consip si riserva inoltre il diritto di effettuare, successivamente alla stipula della Convenzione, apposite verifiche ispettive secondo le modalità indicate nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico. I costi di tali verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

ARTICOLO 9



CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati applicando uno sconto del 15,91% ,al Valore nominale dei Buoni pasto.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità indicate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 60 (sessanta) giorni Fine Mese dalla data di ricevimento della fattura e della eventuale documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente codice IBAN IT60 V 06385 02452 223201983142, intestato al Fornitore presso Banca CARISBO. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti al precedente comma 2, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori Buoni pasto), relativamente all'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordinativi di fornitura emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di approvvigionamento né nuovi Ordinativi. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di approvvigionamento o un nuovo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nei paragrafi 2 e 3 del Capitolato Tecnico ("Attivazione del servizio") la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.
4. Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.



5. Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni emessi.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità indicate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a corrispondere la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata dalla UGF Assicurazioni S.p.A. avente n. 96/51534884, per un importo di Euro 9.943.750,00= (novemilioninovecentoquarantatremilasettecentocinquanta/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale di detta garanzia - è emesso dalla Consip con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione rilasciata dalla UGF Assicurazioni S.p.A., avente n. 96/51534876 di importo di Euro 39.500,00= (trentanovemilacinquecento/00) secondo le modalità e le condizioni indicate nelle Condizioni Generali.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A., procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.



ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, si conviene che la Consip potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. la Convenzione nei seguenti casi:
 - (a) in caso di ritardo, protratto per 30 giorni, nella predisposizione ed inoltro dei dati di cui all'art. 8.1. e 8.2. della presente Convenzione;
 - (b) indipendentemente dal verificarsi dell'ipotesi prevista alla successiva lettera (e), nel caso in cui venga constatato l'inadempimento, da parte del Fornitore, all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, il convenzionamento con il numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto, in adempimento agli obblighi di convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica, nonché il mancato rispetto della percentuale massima di commissione e/o dei termini di pagamento (cfr., art. 6, lettere g) e k);
 - (c) in caso di inadempimento all'obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i in adempimento agli obblighi assunti in sede di Offerta Tecnica e che abbiano comunicato disdetta (cfr., articolo 6, lettera h) della presente Convenzione);
 - (d) nel caso in cui, successivamente all'applicazione di una penale per non conformità degli esercizi convenzionati ai LQA previsti, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità degli esercizi convenzionati rispetto ai LQA previsti, secondo quanto precisato nel paragrafo 9.2.1. del Capitolato Tecnico;
 - (e) nel caso in cui, successivamente ad una prima verifica ispettiva che abbia rilevato una non conformità relativa al rispetto della percentuale massima di commissione e/o ai termini di pagamento dichiarati in Offerta Tecnica, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità, secondo quanto previsto al paragrafo 9.2.3 e 9.2.3.1 del Capitolato Tecnico.
2. Le Amministrazioni contraenti potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna dei Buoni pasto indicati nel paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 giorni, per la prima Richiesta di Approvvigionamento e di 12 giorni, per le Richieste di Approvvigionamento successive alla prima;
 - b) in caso di inadempimento all'obbligo di assicurare, per tutta la durata dei rispettivi Contratti di Fornitura, il convenzionamento con il numero minimo di Esercizi Convenzionati per sede di utilizzo e con il numero



- minimo di Esercizi Convenzionati per il Buono Pasto Parametrico in attuazione degli obblighi di cui ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.4 del Capitolato Tecnico, (cfr., articolo 6, lettera a) e b) della presente Convenzione);
- c) in caso di inadempimento all'obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i e che abbiano comunicato disdetta secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.5 del Capitolato Tecnico (cfr., articolo 6, lettera h) della presente Convenzione);
- d) in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli altri obblighi di cui all'art. 6, lettere c), d) e), i), j), o) e p) della Convenzione.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del d.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale e Regionale/Provinciale, nominati dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di loro competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia



di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 29/10/2010

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.: BRGDLR60A07F2051

Certificatore: Postecom

Validità: dal 17-11-2009 al 17-11-2012

IL FORNITORE

Dr. Bernardo Bernardi

C.F.: BRN BNR 49R19 G337A

Certificatore: INFOCAMERE S.C.P.A.

Validità: dal 04.08.2008 al 04.08.2011

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Accettazione dell'Ordinativo di fornitura e consegna dei buoni pasto); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);



- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente
Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 29/10/2010

IL FORNITORE

Dr. Bernardo Bernardi

C.F.: *BRN BNR 49R19 G337A*

Certificatore: *INFOCAMERE S.C.P.A.*

Validità: dal *04.08.2008* al *04.08.2011*

CONSIP S.p.A.

*Gara telematica per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche
Amministrazioni e per gli Enti*

Allegato “A”
Capitolato tecnico

ALLEGATO A
CAPITOLATO TECNICO

**Per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto - per le
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. e
dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
edizione 5**

SOMMARIO

1. INDICAZIONI GENERALI	4
1.1. <i>DEFINIZIONI.....</i>	4
1.2. <i>OGGETTO DELL'APPALTO</i>	6
1.3. <i>IMPORTI E QUANTITATIVI DELLA CONVENZIONE</i>	7
1.4. <i>DURATA DELLA CONVENZIONE.....</i>	8
1.5. <i>IMPORTI DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA</i>	9
1.6. <i>DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA</i>	9
1.7. <i>RESPONSABILE DEL SERVIZIO</i>	10
2. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (BUONO PASTO A VALORE).....	11
2.1. <i>REGISTRAZIONE AL SITO CONSIP DELLE CONVENZIONI.....</i>	11
2.2. <i>ORDINATIVO DI FORNITURA</i>	11
2.2.1. <i>Emissione dell'Ordinativo di Fornitura.....</i>	11
2.2.2. <i>Contenuto dell'Ordinativo di Fornitura.....</i>	12
2.2.3. <i>Invio dell'Ordinativo di Fornitura</i>	14
2.2.4. <i>Ricezione e verifica della validità dell'Ordinativo di Fornitura.....</i>	15
2.2.5. <i>Accettazione/Rifiuto dell'Ordinativo di Fornitura</i>	15
2.3. <i>ADDENDUM ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA</i>	16
2.4. <i>RICHIEDA DI APPROVVIGIONAMENTO.....</i>	17
2.4.1. <i>Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento off-line</i>	17
2.4.2. <i>Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento on-line</i>	18
2.4.3. <i>Contenuto della Richiesta di approvvigionamento</i>	19
2.4.4. <i>Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento</i>	19
2.4.5. <i>Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento.....</i>	20
2.5. <i>CONSEGNA DEI BUONI PASTO</i>	20
3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (BUONO PASTO PARAMETRALE).....	21
3.1. <i>REGISTRAZIONE AL SITO CONSIP DELLE CONVENZIONI.....</i>	22
3.2. <i>VERIFICA CONGRUITÀ DELLA COMPOSIZIONE DEL PASTO.....</i>	22
3.3. <i>ORDINATIVO DI FORNITURA.....</i>	22
3.4. <i>ADDENDUM ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA</i>	23
3.5. <i>RICHIEDA DI APPROVVIGIONAMENTO.....</i>	24
3.6. <i>DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI</i>	24
4. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO	24
5. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	27
5.1. <i>NUMEROSITÀ ESERCIZI.....</i>	28
5.1.1. <i>Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto</i>	28
5.1.2. <i>Numero di Esercizi convenzionati per sede di utilizzo</i>	30
5.1.3. <i>Numero di Esercizi convenzionati fuori lotto</i>	31
5.1.4. <i>Numero di esercizi per il Buono pasto parametrico</i>	32
5.1.5. <i>Integrazione e sostituzione degli esercizi</i>	33

6.	ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE	34
7.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	37
8.	INTERESSI DI MORA	40
9.	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA CONSIP S.P.A.. 40	
9.1.	VERIFICHE ISPETTIVE DA ESPLETARSI PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE	45
9.1.1.	Modalità di esecuzione.....	49
9.1.2.	Esito delle verifiche ispettive	52
9.2.	VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE	53
9.2.1.	Verifiche ispettive relative agli esercizi convenzionati.....	54
9.2.2.	Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula della convenzione	56
9.2.3.	Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale massima di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti.....	57
9.2.3.1	Esito del controllo	58
9.2.4.	Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio del Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti.....	59
9.3.	GESTIONE DEI RECLAMI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI.....	59
10.	SERVIZIO DI REPORTISTICA	60
11.	PENALI.....	60
11.1.	DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA DEI BUONI PASTO	60
11.2.	DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO	61
11.3.	SERVIZI PRESTATI IN MODO DIFFORME DA QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE CAPITOLATO.....	61
11.4.	DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO	61
11.5.	DIFFORMITÀ RISCONTRATE IN FASE DI CONTROLLO	63
12.	ALLEGATI.....	65
12.1.	ELENCHI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	65
12.2.	MODULI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO.....	65
12.3.	MODULI PER LA REPORTISTICA.....	66

1. Indicazioni generali

1.1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- 1) **Amministrazione Contraente:** le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura;
- 2) **Amministrazioni Pubbliche:** le Pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- 3) **Buono pasto:** il documento di legittimazione in forma cartacea, di qualsiasi valore nominale ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 4, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il Buono pasto viene definito a "valore" se dà diritto al possessore di acquistare alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del Buono pasto stesso (cd. "pasto a prezzo libero"), ovvero "parametrico" se dà diritto al possessore di acquistare un pasto completo o ridotto;
- 4) **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
- 5) **Consip:** la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) **Dipendenti:** i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, che prestano servizio presso una qualsiasi delle Sedi di utilizzo, nonché i soggetti che hanno instaurato con le Amministrazioni Contraenti e/o con le Unità Approvvigionanti un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

- 7) **Esercizio/i:** gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo; le mense aziendali ed interaziendali, le rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché gli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h punti 2,3,4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- 8) **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- 9) **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
- 10) **Fornitore/Società di emissione:** l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria di uno o più lotti;
- 11) **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- 12) **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnati i buoni pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
- 13) **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura;
- 14) **Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione (www.acquistinretepa.it);
- 15) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore della prestazione indicato sul Buono pasto;
- 16) **Unità Approvvigionante:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordinativo di Fornitura ed abilitati ad effettuare le Richieste di

Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- 17) **Unità Ordinante/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura; le Unità Ordinanti potranno essere anche Unità Approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordinativi di Fornitura, anche le Richieste di Approvvigionamento;
- 18) **Valore aggiudicato :** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale.
- 19) **Sconto offerto alle P.A.:** Sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione Contraente, per ogni Buono pasto acquistato;
- 20) **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordinativi di fornitura. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- 21) **Rappresentante del titolare dell'esercizio:** i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (istitori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite).

1.2. Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei (Buono pasto a valore o Buono pasto parametricale), di qualsiasi valore nominale, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

Il Valore nominale dei Buoni pasto, che sarà indicato dalle singole Amministrazioni Contraenti, rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato anche dalla Convenzione e dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo dell'Amministrazione, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 5, così come eventualmente integrate in fase di gara attraverso l'offerta del Fornitore relativa al numero di esercizi che il Fornitore si è impegnato a convenzionare nel Lotto.

Le Amministrazioni Contraenti potranno ordinare Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale. Il prezzo del servizio richiesto (Buono a "valore" o "parametrico") si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (rif. par.1.1 punto 18) per il numero dei buoni pasto richiesti. All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge (rif par. 1.1 punto 20).

1.3. Importi e quantitativi della Convenzione

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto (a valore o parametrico) alle Amministrazioni Contraenti e per loro alle Unità Ordinanti (che emettono Ordinativi di Fornitura) e alle Unità Approvvigionanti (che emettono Richieste di Approvvigionamento), nella quantità e nel Taglio dalle stesse richiesti, fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati, calcolati sull'intera durata della Convenzione:

Lotto	Importo in milioni di €, IVA esclusa	Numero buoni pasto	Regioni
Lotto 1	153	51.000.000	<i>Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia</i>
Lotto 2	125	41.666.667	<i>Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana</i>
Lotto 3	200	66.666.667	<i>Lazio</i>
Lotto 4	88	29.333.333	<i>Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, Molise</i>
Lotto 5	120	40.000.000	<i>Campania</i>

Lotto 6	134	44.666.667	<i>Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna</i>
Totale	820	273.333.334	

I quantitativi di Buoni pasto sono stati calcolati dividendo gli importi massimi indicati in Tabella per il Valore nominale dei Buoni pasto pari ad euro 3,00 (tre/00), al netto dei decimali.

Ai fini della verifica dell'esaurimento della Convenzione si terrà conto degli importi massimi previsti per ciascun Lotto, indipendentemente dalla circostanza che siano esauriti anche i quantitativi massimi del Lotto medesimo. In merito alla predetta verifica si dovrà inoltre tener conto dell'Importo delle forniture richieste tramite gli Ordinativi di Fornitura (rif. par.1.5 "Importi dei singoli Contratti di Fornitura")

1.4. Durata della Convenzione

La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione.

Nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto.

La Convenzione si intenderà conclusa al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- Emissione di Ordinativi di Fornitura per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto, a prescindere dall'ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordinativi di Fornitura.
- Decorso del termine di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione.

Nel caso in cui l'importo degli Ordinativi di Fornitura emessi raggiunga, entro il termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, la Consip S.p.A. potrà richiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni della Convenzione, un aumento degli importi massimi sopra indicati per ciascun lotto fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923 e del settimo quinto, ai sensi dell'articolo 27 del DM 28 Ottobre 1985.

Nel caso in cui al decorso del termine di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione gli importi, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la

Convenzione potrà essere prorogata, sempre su richiesta scritta della Consip S.p.A. da inviare al Fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine indicato, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

1.5. Importi dei singoli Contratti di Fornitura

Le Amministrazioni Contraenti, e per loro le Unità Ordinanti, a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, stipulano un Contratto di Fornitura.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascun Lotto e fino al raggiungimento dei medesimi (verificandone la disponibilità), ad accettare Ordinativi di Fornitura, emessi nel periodo di efficacia della convenzione ed aventi ad oggetto Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale, per tutta la durata del singolo Contratto di fornitura.

Negli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Unità Ordinanti dovrà essere indicato l'Importo della fornitura per l'intera durata del Contratto. Tale Importo potrà subire delle variazioni nei limiti consentiti (rif. par.1.6 "Durata dei singoli Contratti di Fornitura").

1.6. Durata dei singoli Contratti di fornitura

La durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordinativo di Fornitura e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione, l'Unità Ordinante potrà emettere uno o più Ordinativi di Fornitura.

Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'Importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'Importo stesso.

A fronte di tali richieste di diminuzione dell'Importo della fornitura oggetto degli Ordinativi di Fornitura (richieste che dovranno essere effettuate mediante comunicazione formale sottoscritta dalla medesima Unità Ordinante e riportante il riferimento all'Ordinativo di Fornitura), il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Il minore Importo della fornitura, oggetto degli Ordinativi di Fornitura, dovrà essere comunicato dal Fornitore alla Consip attraverso il flusso dati relativo agli storni (cfr. cap. 10 “Servizio di Reportistica e relativo allegato G “Reportistica”).

Tale importo andrà ad incrementare l’importo massimo disponibile del relativo Lotto, fino a quando il massimale dello stesso non verrà dichiarato esaurito, e potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura. Si precisa che dopo che il massimale del Lotto sarà stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti ai predetti storni non potranno più essere utilizzati per l’emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura.

Ogni Contratto di fornitura si intende concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale fissato nell’Ordinativo di Fornitura, al raggiungimento dell’Importo della Fornitura indicato nell’Ordinativo di Fornitura medesimo. In questo caso le Amministrazioni hanno la possibilità di emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, fatta salva la verifica, da parte del Fornitore, di disponibilità degli importi massimi previsti per ciascun Lotto.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti dell’importo massimo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ed i servizi connessi fino alla data prevista nell’Ordinativo di Fornitura medesimo, anche se successiva alla scadenza della Convenzione.

1.7. Responsabile del servizio

Il Fornitore, all’atto della stipula della convenzione, dovrà nominare:

- Un Responsabile del Servizio Generale
- Un Responsabile del Servizio Regionale/Provinciale.

I Responsabili del Servizio Generale e Regionale/Provinciale così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti della Consip S.p.A., delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Ordinanti e/o Approvvigionanti e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore, all’atto della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) di detti Responsabili del Servizio. Il Fornitore s’impegna a comunicare tempestivamente a Consip eventuali modifiche dei nominativi precedentemente forniti.

2. Attivazione del servizio (Buono pasto a valore)

Le Amministrazioni Contraenti, per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto, dovranno eseguire le attività di seguito descritte, nell'ordine in cui sono riportate:

- Registrazione al sito Consip delle convenzioni.
- Compilazione ed invio del Modulo “Ordinativo di Fornitura di Buoni Pasto” (all. A).
- Compilazione ed invio del Modulo “Addendum all’Ordinativo di Fornitura dei Buoni Pasto” (all. B).
- Compilazione ed invio del Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto Nominativi” (all. C) e/o “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto non Nominativi” (all. D).

2.1. Registrazione al sito Consip delle Convenzioni

La Registrazione da parte delle Amministrazioni Contraenti al sito Consip delle Convenzioni (www.acquistinretepa.it) è l'atto propedeutico all'Ordinativo di Fornitura in mancanza del quale il Fornitore non potrà accettare gli Ordinativi stessi.

Sono autorizzate alla Registrazione solo le Unità di Ordinanti delle Amministrazioni Contraenti.

La procedura di Registrazione è indicata nelle Condizioni Generali della Convenzione e sul Sito Consip (www.acquistinretepa.it) e si conclude con la ricezione della e-mail di conferma dell'avvenuta registrazione. Solo successivamente alla ricezione della e-mail di conferma da parte di Consip, l'Amministrazione Contraente potrà inviare Ordinativi di fornitura.

2.2. Ordinativo di Fornitura

2.2.1. Emissione dell'Ordinativo di Fornitura

Le Amministrazioni, tramite le Unità Ordinanti, stipulano il Contratto di Fornitura mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, nel quale possono indicare, tra l'altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti).

Nel caso in cui l'Unità Ordinante autorizzi le Unità Approvvigionanti ad effettuare i singoli approvvigionamenti dei Buoni pasto, deve indicare, nella seconda pagina dell'Ordinativo di Fornitura, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento.

Nel caso di variazione (nel periodo di efficacia dell'Ordinativo di Fornitura) del nominativo della persona delegata ad emettere le Richieste di Approvvigionamento, l'Unità Ordinante dovrà inviare al Fornitore formale comunicazione contenente, oltre al nominativo della nuova persona delegata, anche il riferimento all'Ordinativo di Fornitura.

Qualora l'Unità Ordinante non deleghi alcuna persona ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, sarà la stessa Unità Ordinante ad inviare le Richieste medesime (in questo caso l'Unità Ordinante coincide con l'Unità Approvvigionante).

Gli Ordinativi di Fornitura devono essere sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente ed inviati al Fornitore.

2.2.2. Contenuto dell'Ordinativo di Fornitura

Il Contratto di Fornitura rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell'Ordinativo di Fornitura. Tale impegno di spesa potrà subire variazioni in diminuzione secondo quanto stabilito al paragrafo 1.6 "Durata dei singoli Contratti di Fornitura".

Nell'Ordinativo di Fornitura dovranno essere contenute almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del soggetto autorizzato all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (Unità Ordinante), descritto al punto precedente;
- i riferimenti del soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163;
- l'importo e il quantitativo della fornitura (rif. par.1.5 "Importi dei singoli Contratti di fornitura);
- la durata del contratto (rif. par.1.6 "Durata dei singoli Contratti di Fornitura");
- il Valore nominale dei Buoni pasto;
- la tipologia di servizio richiesta (Buono pasto a "valore" o Buono pasto "parametrico")

- tutte le altre informazioni richieste nel facsimile di “*Ordinativo di fornitura*” (Allegato A: Modello Ordinativo di Fornitura).

Con ciascun Ordinativo di Fornitura potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto. Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali differenti, dovranno emettere diversi Ordinativi di Fornitura, uno per ciascun importo di Valore nominale che intendano richiedere.

Nel caso in cui un’Amministrazione, nel periodo in cui è attivo un Ordinativo di Fornitura, disponga una variazione del Valore nominale del proprio buono pasto, può richiedere al Fornitore di modificare il Valore nominale relativo allo specifico Ordinativo di Fornitura, mantenendo invariato il valore complessivo dell’importo della fornitura (riga D dell’Ordinativo di Fornitura). In tale fattispecie l’Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore l’avvenuta modifica del Valore nominale del proprio buono pasto e di voler gestire tale modifica all’interno dell’Ordinativo di fornitura già emesso nei confronti del Fornitore. Relativamente poi ai casi in cui tale disposizione abbia valore retroattivo e quindi l’Amministrazione ha la necessità di acquistare una tantum un quantitativo di buoni pasto di Valore nominale pari alla differenza fra il nuovo Valore nominale e quello precedente, se la convenzione è ancora attiva, l’Amministrazione emetterà un nuovo Ordinativo di fornitura, viceversa se la convenzione è esaurita/scaduta (e quindi non sia possibile emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura) l’Amministrazione può emettere una Richiesta di Approvvigionamento a valere sul medesimo Ordinativo di fornitura. In quest’ultimo caso, quindi, a valere sul medesimo Ordinativo di fornitura si può emettere una Richiesta di Approvvigionamento per la suddetta differenza e successive Richieste di Approvvigionamento con il nuovo valore nominale, il tutto sempre nei limiti del valore complessivo dell’importo della fornitura (riga D dell’Ordinativo di Fornitura).

Ai fini della compilazione dell’Ordinativo di fornitura (allegato A del presente Capitolato), nella riga D dovrà essere riportato l’Importo della Fornitura IVA esclusa. Tale Importo sarà calcolato moltiplicando il numero dei buoni richiesti e indicati nella riga C per il Valore aggiudicato (cfr. paragrafo 1.1 “Definizioni”, punto 18) indicato nella riga B.

A titolo esemplificativo si ipotizzino i seguenti elementi:

- Valore nominale del buono pasto pari a 7,00 euro (riga A dell’Ordinativo di Fornitura);

- sconto offerto dal Fornitore pari a 13,50% (riga B dell'Ordinativo di Fornitura);
- numero di buoni pasto che l'Amministrazione vuole acquistare pari a 100 buoni pasto (riga C dell'Ordinativo di Fornitura).

Il calcolo dell'Importo della fornitura (IVA esclusa) sarà:

- o Valore aggiudicato (Valore nominale – sconto): $7,00 - 13,50\% = 6,055$ euro. Tale valore dovrà essere arrotondato alla seconda cifra decimale e pertanto il valore aggiudicato sarà di euro 6,06.
- o Importo della fornitura (numero di buoni pasto x Valore aggiudicato): 100 (numero di buoni pasto) x $6,06$ (valore aggiudicato arrotondato) = $606,00$ euro (importo della fornitura). In sede di fatturazione il Fornitore, all'importo della fornitura così determinato, applicherà l'IVA ai sensi di legge.

2.2.3. Invio dell'Ordinativo di Fornitura

L'Amministrazione Contraente deve trasmettere l'Ordinativo di fornitura esclusivamente al Fornitore aggiudicatario del Lotto in cui sono ubicate la/e sede/i di utilizzo dei Buoni pasto.

Le modalità di emissione e l'efficacia dell'Ordinativo di Fornitura sono disciplinate nelle Condizioni Generali della Convenzione.

Come meglio precisato nelle predette Condizioni Generali della Convenzione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo a mezzo fax entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo stesso.

Trascorso il predetto termine l'Ordinativo di fornitura è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e il Fornitore potrà dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il giorno lavorativo successivo, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.

2.2.4. Ricezione e verifica della validità dell'Ordinativo di Fornitura

Appena ricevuto l'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore deve verificare:

- che l'Ordinativo sia compilato correttamente;
- che l'Unità Ordinante sia registrata al sistema delle Convenzioni CONSIP;
- che i dati presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP siano in linea con quelli dichiarati nell'ordinativo di fornitura dall'Amministrazione (es. Partita IVA/Codice fiscale dell' Amministrazione);
- che sussista la disponibilità nel Lotto dell'importo richiesto (vale a dire che non siano già stati emessi Ordinativi di Fornitura per un importo pari all'importo massimo del lotto, eventualmente incrementato ai sensi del paragrafo 1.4).

L'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante sarà considerato valido se la sua emissione è stata preceduta dalla verifica da parte del Fornitore della sussistenza dei necessari poteri in capo all'Unità Ordinante. A tal fine il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione un'apposita certificazione (anche in via telematica) ovvero una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante e trasmessa al Fornitore, come meglio indicato nelle Condizioni Generali della Convenzione.

2.2.5. Accettazione/Rifiuto dell'Ordinativo di Fornitura

Verificata la validità dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore, come meglio precisato nelle Condizioni Generali della Convenzione, dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura:

- a) Formalizzare a mezzo fax l'accettazione dell'Ordinativo di Fornitura mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Ordinante, riportante il numero progressivo assegnato all'Ordinativo, un numero di codice per ciascuna Unità approvvigionante eventualmente delegata dall'Unità Ordinate ad effettuare le successive Richieste di approvvigionamento, nonché la data di ricezione dell'Ordinativo medesimo. In questo caso il Fornitore potrà contattare le Unità Approvvigionanti per l'invio dell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura (descritto nel paragrafo successivo) qualora questo non sia stato già allegato all'Ordinativo stesso.

- b) Comunicare per iscritto a mezzo fax all'Unità Ordinante, l'impossibilità di dare esecuzione all'Ordinativo non valido/non conforme, spiegandone le ragioni del rifiuto.

2.3. Addendum all'ordinativo di fornitura

Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione dovranno inviare al Fornitore, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, un apposito Addendum all'Ordinativo di Fornitura (Allegato B: "Modello di Addendum all'Ordinativo di Fornitura").

L'Addendum all'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore contestualmente o successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, ed, in ogni caso, precedentemente o contestualmente all'invio della prima Richiesta di Approvvigionamento (*rif par. 2.3 e 2.4*).

Nel caso in cui nell'Ordinativo di Fornitura siano state indicate più Unità Approvvigionanti, ciascuna di esse dovrà emettere un Addendum all'Ordinativo di Fornitura.

L'Addendum all'Ordinativo di Fornitura deve riportare il riferimento sia all'Ordinativo di Fornitura (numero di protocollo - data in cui è stato inviato - numero progressivo rilasciato dal Fornitore, solo nel caso in cui l'Addendum all'Ordinativo di Fornitura sia stato inviato separatamente rispetto all'Ordinativo di Fornitura) che all'Unità Approvvigionante (Direzione/Dipartimento/altro) indicata nell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Nell'Addendum devono essere indicati, tra l'altro, il numero dei soggetti aventi diritto al buono pasto, le sedi di utilizzo dei buoni pasto, nonché i riferimenti per la fatturazione.

Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo fax e/o posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Amministrazione nell'Addendum all'ordinativo di fornitura. In tal caso l'Amministrazione, in detto modulo indicherà, altresì, i relativi riferimenti.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura e, in particolare, delle sedi di utilizzo, dovranno essere immediatamente comunicate al Fornitore mediante invio di una versione aggiornata dell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura con le medesime modalità di cui sopra.

2.4. Richiesta di approvvigionamento

La richiesta di consegna dei Buoni Pasto sarà effettuata mediante invio al Fornitore delle Richieste di Approvvigionamento.

Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (corriere, fax, etc..) o attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, Internet, etc.), per mezzo del Sito delle Convenzioni, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

L'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio, fermo restando che, in caso di invio della Richiesta di Approvvigionamento per posta, l'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà di revocare la predetta Richiesta di Approvvigionamento con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio della stessa. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile.

2.4.1. Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento off-line

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione stessa) una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro due mesi dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche

funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e del relativo numero dei Buoni pasto, etc.). Si precisa che il caricamento dei dati relativi all'Ordinativo di Fornitura (Codice cliente - Numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura - Importo dell'ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell'Amministrazione Contraente e/o dell'Unità Approvvigionante.

Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file, compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L'invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

2.4.2. Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento on-line

Le Richieste di Approvvigionamento gestite on line (attraverso sito internet) potranno essere veicolate attraverso il Sito Consip delle convenzioni nel quale sarà previsto un Link con il sito che il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Per le Amministrazioni contraenti e/o Unità Approvvigionanti che utilizzeranno la modalità di gestione delle Richieste di Approvvigionamento on line il Fornitore metterà a disposizione una funzionalità che preveda il monitoraggio delle Richieste di Approvvigionamento per la verifica della corrispondenza degli importi e dei quantitativi a quelli indicati nell'Ordinativo di Fornitura a cui si riferiscono (previo inserimento dei dati di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, da parte del Fornitore medesimo). La Consip S.p.A. per parte sua potrà richiedere al Fornitore, con le modalità definite nella richiesta medesima, di dare notizia circa le Richieste di approvvigionamento ricevute on line.

Inoltre il sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- b) permettere, l'inserimento, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento;
- c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse;
- d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento come stabilito in Convenzione;

- e) consultare gli elenchi degli esercizi rientranti nel lotto di riferimento
- f) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti delle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti;
- g) quant'altro venga indicato dalla CONSIP S.p.A. e concordato in sede di stipula della Convenzione con il Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a garantire, la gestione on - line delle Richieste di Approvvigionamento, entro quattro mesi dalla stipula della Convenzione medesima.

2.4.3. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento

La Richiesta di Approvvigionamento deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni :

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- l'Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento (in particolare: il numero di protocollo e la data in cui è stato inviato l'Ordinativo di fornitura, nonché il numero progressivo dell'Ordinativo di fornitura rilasciato dal fornitore, solo nel caso in cui la Richiesta sia inviata separatamente dall'Ordinativo di fornitura);
- i quantitativi di Buoni pasto da consegnare;
- i riferimenti per la consegna (Indirizzo di consegna, etc.);
- il dettaglio della fornitura.

2.4.4. Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

- la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell'Ordinativo di Fornitura a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce;
- l'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante abbiano inviato l'Addendum all'Ordinativo di Fornitura compilato correttamente ed in ogni sua parte;

- nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura siano indicate la/e sede/i di utilizzo dei Buoni pasto, nonché il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto per singola Sede di utilizzo;
- le Sedi di utilizzo dei buoni pasto indicate nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto geografico interessato.

2.4.5. Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

- (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione (a mezzo fax o altro preventivamente convenuto dalle parti) all'Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.
- (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, formalizzare (a mezzo fax o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data di ricevimento della richiesta medesima.

2.5. Consegna dei Buoni Pasto

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta stessa. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore in tempo utile eventuali variazioni di destinazione. La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

- in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima,

- nel caso di prima Richiesta di Approvvigionamento avente ad oggetto Buoni pasto parametrici tale termine si intende prorogato fino a 60 giorni lavorativi,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta stessa,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, i 10 giorni lavorativi di cui al punto precedente, decorrono dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore. Si precisa che detti buoni dovranno essere inviati con le modalità descritte al successivo capitolo 4 “Caratteristiche dei Buoni Pasto”.

All’atto della consegna, nel caso in cui un’Amministrazione riscontri qualsivoglia mancanza del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.

3. Attivazione del servizio (Buono pasto parametrico)

Le Amministrazioni Contraenti per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto parametrici dovranno eseguire le attività di seguito descritte, nell’ordine in cui sono riportate:

- Registrazione al Sito Consip delle convenzioni.
- Verifica congruità della composizione del pasto rispetto al Valore nominale del buono pasto - Modulo “Composizione del pasto” (All. E).
- Compilazione ed invio del Modulo “Ordinativo di Fornitura di Buoni Pasto parametrici” (All. A1).
- Compilazione ed invio del Modulo “Addendum all’Ordinativo di Fornitura” (All. B).
- Compilazione ed invio del Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto Nominativi” (All. C) e/o “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto non Nominativi” (All. D).
- Presentazione delle Dichiarazioni di impegno che il Fornitore dovrà far sottoscrivere ai titolari degli Esercizi Convenzionati presso i quali sarà possibile spendere i Buoni pasto parametrici, in conformità al Modulo “Dichiarazione d’impegno pasto parametrico” (All. F).

3.1. Registrazione al sito Consip delle Convenzioni

Per la registrazione da parte delle Amministrazioni Contraenti al Sito Consip delle Convenzioni (www.acquistinretepa.it) si rinvia a quanto previsto al par. 2.1 del presente Capitolato.

3.2. Verifica congruità della composizione del pasto

L'Unità Ordinante che richiede un Buono pasto parametrico contatterà il Fornitore per verificare con questi la congruità della composizione del pasto rispetto al valore nominale del Buono, prima di inviare l'Ordinativo di fornitura.

La composizione del pasto (tipologia delle portate richieste) deve essere tale per cui sussista proporzionalità tra il Valore nominale del Buono pasto richiesto e il valore complessivo riferito alla tipologia delle portate (es. "primo e secondo", oppure "secondo e contorno", oppure "primo, secondo, contorno, frutta, pane e bevanda", oppure altra composizione).

Il Fornitore è tenuto a convenzionare Esercizi che permettano la scelta tra almeno due alternative per ogni portata (cd. menù a struttura variabile).

E' previsto che il Fornitore nella fase del convenzionamento degli Esercizi, pur rispettando la composizione del pasto fatta dall'Unità Ordinante nel Modulo "Composizione del pasto" (All. "E"), preveda eventuali limitazioni nella scelta delle preparazioni gastronomiche (cd. pietanze, es. pasta al tonno vs spaghetti con l'astice, ecc.), coerenti con il valore economico delle stesse, con riferimento al Valore nominale del buono pasto.

Le pietanze individuate dal titolare dell'Esercizio convenzionato saranno allegate alla "Dichiarazione di Impegno" (Modulo F) descritta di seguito.

Verificata la congruità della composizione del pasto rispetto al Valore nominale del buono, l'Amministrazione Contraente compilerà il Modulo "Composizione del pasto" (All. "E") che verrà trasmesso al Fornitore unitamente all'Ordinativo di fornitura Buono Pasto Parametrico (All. A1).

3.3. Ordinativo di fornitura

L'Amministrazione che decida di approvvigionarsi del Buono pasto parametrico, dovrà compilare – attraverso la propria Unità Ordinante – l'Ordinativo di fornitura di Buono Pasto Parametrico (Modulo allegato A1 al presente Capitolato Tecnico) ed inviarlo al Fornitore

insieme alle specifiche della composizione del pasto (Modulo “Composizione del pasto” All. E), nonché all’Addendum all’Ordinativo di fornitura (Modulo allegato B al presente Capitolato Tecnico).

Nel caso in cui il Fornitore contesti la congruità della selezione delle pietanze operate da una specifica Amministrazione rispetto al Valore nominale del Buono a loro disposizione, dovrà non accettare l’Ordinativo di Fornitura di Buono Pasto Parametrico e darne immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all’Unità Ordinante.

E’ obbligo del Fornitore dimostrare le motivazioni della non accettazione di un Ordinativo di Fornitura di Buono Pasto Parametrico, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo, mettendo a disposizione dell’Unità Ordinante, a cui è stato rifiutato l’Ordinativo, l’elenco (secondo il facsimile della Tabella B presente nell’Allegato 2 al Disciplinare di gara) degli Esercizi contattati dal Fornitore, che hanno rifiutato il convenzionamento. Il numero di Esercizi che deve essere contattato dal fornitore deve essere almeno pari a due ogni 50 soggetti aventi diritto al pasto.

L’Unità Ordinante una volta ricevuto l’elenco degli Esercizi dal quale si evince l’impossibilità della richiesta così come era stata formalizzata nel modulo “Composizione del pasto” (All. “E”), può operare nei seguenti modi:

- Segnalare al Fornitore i riferimenti degli Esercizi in grado di soddisfare la loro richiesta.
- Modificare la composizione del pasto ed inviare nuovamente al Fornitore l’Ordinativo di Fornitura di Buono Pasto Parametrico e le specifiche della composizione del pasto (attraverso la compilazione del modulo “Composizione del pasto” - All. “E”).

Relativamente al contenuto dell’Ordinativo di fornitura, si rinvia a quanto previsto nel par. 2.2.2 .

3.4. Addendum all’Ordinativo di Fornitura

Relativamente al contenuto e alla disciplina dell’Addendum all’Ordinativo di fornitura, si rinvia a quanto previsto nel *par.* 2.3. Si precisa che, così come riportato al paragrafo 3.3 precedente, tale modulo dovrà essere inviato contestualmente all’invio dell’Ordinativo di fornitura.

3.5. Richiesta di approvvigionamento

Relativamente al contenuto e alla disciplina della Richiesta di Approvvigionamento, si rinvia a quanto previsto nel *par. 2.4.*.

3.6. Dichiarazioni di impegno degli Esercizi convenzionati

Le pietanze individuate dal titolare dell'Esercizio convenzionato saranno allegate al Modulo "Dichiarazione di Impegno" (All.F), che il Fornitore dovrà far sottoscrivere dai titolari degli Esercizi convenzionati per la fornitura del Buono pasto parametricale. Copia delle Dichiarazioni d'impegno, debitamente compilate e firmate dai titolari degli Esercizi convenzionati, saranno consegnate dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti, insieme all'elenco degli Esercizi convenzionati (entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento).

4. Caratteristiche dei Buoni pasto

I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. Essi dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione.

I Buoni pasto, anche ai sensi dell'art 5 comma 2 del d.P.C.M. del 18/11/2005, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- i riferimenti, sul fronte del buono, a codesto appalto: "Consip BP5";
- il codice fiscale o la ragione sociale dell'Amministrazione Contraente;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione (*in caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e in caso di Consorzio, di tutte le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio si è aggiudicato il Lotto*);
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione;

- l'indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. e) del d.P.C.M. richiamato) entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- lo sconto massimo (rif. 1.1. Definizioni, punto 4) che il Fornitore riconoscerà all'Esercente, non superiore a quello offerto in sede di gara, nel caso in cui il Fornitore si sia assunto tale impegno. Tale informazione deve essere riportata sul fronte del buono;
- i termini massimi di pagamento agli Esercenti (rif. par.6 "Ulteriori obblighi del Fornitore", lettera c), non superiori a quelli offerti in sede di gara, nel caso in cui il Fornitore si sia assunto tale impegno. Tale informazione deve essere riportata sul fronte del buono;
- i riferimenti per l'invio della fattura da parte degli Esercenti convenzionati;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»;
- la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei buoni oggetto di codesto appalto, con riferimento al valore nominale, alla scadenza, alla Commissione ed ai termini di pagamento (qualora offerti in gara).

I Buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall'Amministrazione, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto nominativi, gli stessi dovranno indicare, se richiesto dall'Amministrazione, l'Ufficio dell'Amministrazione per il quale sono prodotti, il nominativo o matricola del Dipendente.

I Buoni Pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai Dipendenti.

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resti in

denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.

I Buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta. Con riferimento alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che il Fornitore dovrà emettere buoni pasto con "nuova scadenza" a partire dal 1 settembre di ogni anno (es. tutti buoni emessi fino al 31 agosto 2010 avranno scadenza 31 dicembre 2010, mentre tutti i buoni emessi a partire dal 1 settembre 2010 avranno scadenza 31 dicembre 2011).

Le Amministrazioni avranno il diritto di restituire al Fornitore i buoni pasto scaduti, facendoli pervenire al Fornitore entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.

In tal caso il Fornitore procederà all'emissione di nota di credito così come descritto nel Capitolo 7 "Fatturazione e Pagamenti".

Si precisa che la restituzione dei Buoni pasto deve essere effettuata nel modo seguente:

- Annullare i buoni, tagliando l'angolo in alto a sinistra del Buono stesso (in nessun caso dovrà essere tagliato il codice numerico posto nella parte inferiore del Buono pasto, pena la non accettazione dei Buoni stessi);
- Inviare al Fornitore i Buoni scaduti utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza del trasferimento e che permetta all'Amministrazione di ricevere prova della data di ricezione da parte del Fornitore.

Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine a tutte le Amministrazioni a cui sta erogando il servizio.

Il Fornitore potrà inserire nei carnet di buoni pasto relativi a codesto appalto eventuali messaggi pubblicitari. Tali pubblicità dovranno essere tali da non turbare l'etica e la morale delle Amministrazioni e dei loro utilizzatori.

5. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i Dipendenti) una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), di generi alimentari di buona qualità organolettica.. Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 8 del d.P.C.M. del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall'art. 4 del d.P.C.M. 18/11/2005:

1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed interaziendali;
2. rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari devono essere iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art.4 comma 1 lett.h punti 2,3,4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi dovranno svolgere una delle seguenti attività, previste dal medesimo art. 4 del citato d.P.C.M.:

1. la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle eventuali leggi regionali in materia di commercio;
2. la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi convenzionati dovranno:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche nell'art. 4 del menzionato d.P.C.M., dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;

- esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

Si precisa che dovrà essere garantita una presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (Gastronomie, Market, Alimentari, Supermercati, etc.), di cui al precedente punto 2, di almeno il 15% rispetto al numero complessivo di Esercizi convenzionati per ciascun Lotto, a prescindere dalla ripartizione percentuale per regione.

Su richiesta dell'Amministrazione e nel caso in cui il Valore nominale del Buono pasto lo permetta, il Fornitore dovrà garantire, attivando apposite convenzioni, che il Buono pasto consenta la consumazione di un pasto, di buona qualità organolettica e di adeguata quantità, completo o ridotto (cd. Buono pasto parametrico).

5.1. Numerosità esercizi

5.1.1. Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto

Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara, l'aggiudicatario provvisorio della gara, entro due mesi dalla Comunicazione di aggiudicazione provvisoria e a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, dovrà convenzionare, per ciascuno Lotto di cui è divenuto aggiudicatario, il numero di esercizi indicati nella propria Offerta Tecnica (di seguito "numero di Esercizi da convenzionare nel Lotto"). Tale numero di Esercizi non potrà essere inferiore al numero minimo riportato nella tabella che segue. Inoltre il numero di Esercizi offerto in sede di gara dovrà essere ripartito tra le Regioni che compongono il Lotto in modo da rispettare le percentuali indicate nella tabella che segue:

Lotto	Regione	Numero minimo di esercizi per lotto	Ripartizione % per regione
1	Liguria	6.395	14,7%
	Lombardia		54,2%
	Piemonte		30,3%
	Valle d'Aosta		0,8%
2	Veneto	5.241	26,0%
	Friuli- Venezia Giulia		9,8%
	Toscana		28,0%
	Emilia-Romagna		30,5%
	Trentino-Alto Adige		5,7%
3	Lazio	2.808	100%
4	Marche	2.815	18,7%
	Umbria		13,1%
	Abruzzo		20,1%
	Molise		5,1%
	Puglia		43,0%
5	Campania	2.547	100%
6	Sardegna	3.194	27,1%
	Sicilia		45,2%
	Basilicata		6,8%
	Calabria		20,9%

Si precisa che gli esercizi da convenzionare nel territorio regionale dovranno essere ubicati in Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti, come risultanti dai dati ISTAT.

Si ribadisce che i predetti vincoli ed in particolare quelli relativi alla ripartizione percentuale per regione di cui alla tabella precedente ed ai comuni superiori a 5000 abitanti, dovranno essere rispettati per il convenzionamento del numero di Esercizi offerto in sede di gara, oltre che del numero minimo di cui alla tabella precedente.

In fase di esecuzione del contratto, tali vincoli non dovranno più essere rispettati e pertanto la distribuzione degli Esercizi potrà variare in funzione delle Amministrazioni aderenti ovvero delle Sedi di utilizzo, fermo restando il numero complessivo di Esercizi offerti per Lotto in sede di gara. Resta inteso che il numero complessivo di Esercizi offerto in sede di gara potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto (cfr. paragrafo 5.1.5. "Integrazione e sostituzione degli esercizi" al punto b).

Si precisa, infine, che entro il termine sopra indicato (due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria) l'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire alla Consip S.p.A. la prova dell'adempimento degli obblighi indicati nella propria Offerta Tecnica relativamente al numero di Esercizi da convenzionare nel Lotto, trasmettendo alla stessa un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "*tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*" (Allegato 1 al presente Capitolato).

La Consip S.p.A., prima di procedere alla stipula della Convenzione, verificherà, eventualmente avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020:2005, l'adempimento da parte dell'aggiudicatario provvisorio agli obblighi indicati nell'Offerta Tecnica relativamente al numero di Esercizi da convenzionare nel Lotto, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 9.1.

La stipula della Convenzione è condizionata all'esito positivo delle predette verifiche secondo quanto indicato al citato paragrafo 9.1.

Successivamente all'attivazione della Convenzione, il Fornitore sarà tenuto ad inviare l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati nel Lotto (redatto secondo quanto indicato nel facsimile "*tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*" (Allegato 1 al presente Capitolato) anche alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta.

Il Fornitore, nella "*tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*" e nella "*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato), potrà indicare gli esercizi che dispongono di alimenti idonei al consumo da parte di soggetti con abitudini alimentari rispondenti a scelte etiche o dettami religiosi e di soggetti che presentino allergie o intolleranze alimentari (es. celiaci, intolleranza al lattosio, favismo, ecc.).

5.1.2. Numero di Esercizi convenzionati per sede di utilizzo

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati nel Lotto aggiudicato, dovrà garantire e l'Amministrazione Contraente potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni sede di utilizzo:

- **la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 5 Esercizi per Sede di utilizzo),**

entro la distanza di 1 Km (Buono pasto a valore) dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione Contraente.

- presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Si precisa che i suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile “*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell’ Unità Approvvigionante*” (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento emessa da ciascuna Unità Approvvigionante. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato *nell’Addendum all’Ordinativo di Fornitura*.
- Solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, l’elenco di cui al facsimile “*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell’Unità Approvvigionante*” (Allegato 1 al presente Capitolato) dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti ogni 4 mesi. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata all’Unità Approvvigionante delle singole variazioni intervenute rispetto all’ultima versione dell’elenco in possesso della stessa Unità Approvvigionante. Infine tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.

5.1.3. Numero di Esercizi convenzionati fuori lotto

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, nel caso in cui alcuni dipendenti (minimo cinque) per ragioni di servizio dovessero provvisoriamente (almeno 30 giorni) svolgere la propria attività presso una sede ubicata in una regione al di fuori del lotto (di seguito sede di servizio) dovrà:

- garantire, per il periodo di tempo indicato dall'Amministrazione, la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 20 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 3 Esercizi per sede di servizio), entro la distanza di 1 Km dalla sede di servizio (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di servizio indicata dall'Unità Approvvigionante;
- assicurare presso detti Esercizi convenzionati la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Si precisa che i suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati all'Unità Approvvigionante che ne abbia fatto richiesta attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile *“tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante”* (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta emessa dall'Unità Approvvigionante interessata, attraverso l'apposito modulo di cui all'All. 4 al presente Capitolato – *“Modulo di richiesta esercizi convenzionati fuori lotto”*.

5.1.4. Numero di esercizi per il Buono pasto parametrico

Il numero degli Esercizi convenzionati che dovranno consentire l'utilizzo del Buono pasto parametrico non dovrà essere inferiore ad 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) soggetti aventi diritto al Buono pasto, entro 1 Km dalla sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dalla Unità Approvvigionante dell'Amministrazione Contraente; presso detti Esercizi convenzionati dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Si precisa altresì che i suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni così come da facsimile *“tabella D – Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono pasto parametrico - per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante* (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento da parte di ciascuna Unità Approvvigionante. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto per sede di

utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli esercizi da convenzionare sarà quello indicato nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura.

5.1.5. Integrazione e sostituzione degli esercizi

- a)** Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, dovrà garantire su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (che dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all' All. 2 al presente Capitolato – *“Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati”*) un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi. Si precisa che l'Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.
- b)** Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui ai punti precedenti (eventualmente integrata secondo le modalità descritte) inviata alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti non può essere ridotto per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura.
- c)** Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip S.p.A. tali disdette, inviando le relative copie. Il Fornitore dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione alla Consip S.p.A., tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione alla Consip della disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze.
- d)** L'elenco di cui al facsimile *“tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato) sarà costituito dagli Esercizi che il Fornitore avrà convenzionato in adempimento agli obblighi assunti in sede di Offerta Tecnica, da eventuali successivi Esercizi convenzionati, nonché sarà integrato di volta in volta dagli Esercizi di cui al facsimile *“tabella B – Elenco degli esercizi per Unità*

Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante" (Allegato 1 al presente Capitolato).

- e) Gli elenchi aggiornati relativi a tutti i Lotti, così come da facsimile *"tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto"* (Allegato 1 al presente Capitolato) integrato come indicato alla lettera precedente, dovranno essere inviati alla Consip S.p.A. su richiesta della stessa (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta) e comunque almeno ogni 4 mesi. Esclusivamente su richiesta della Consip S.p.A il Fornitore dovrà inviare (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta) gli Elenchi come da facsimile *"tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al presente Capitolato) e da facsimile *"tabella D – Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono pasto parametrico - per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al presente Capitolato).

6. Ulteriori obblighi del Fornitore

- a) Il Fornitore dovrà comunicare agli Esercenti e alla Consip il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi; si precisa che detto calendario dovrà prevedere non meno di una scadenza al mese.
- b) Il Fornitore, entro 4 mesi dalla stipula della Convenzione, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative tra l'altro allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del fornitore.
- c) Il Fornitore, dovrà rispettare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, gli impegni relativi alla commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento agli Esercenti, qualora dichiarati in sede di Offerta Tecnica, così come meglio descritto nel disciplinare di gara. Tali termini di pagamento saranno calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna dei buoni pasto e della relativa fattura (al Fornitore). Al riguardo si precisa che nessun vincolo deve essere posto all'esercente al fine di ottenere il riconoscimento

della commissione ed il rispetto dei termini di pagamento offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione separata per i buoni Consip e/o di specifiche modalità di invio e consegna dei buoni pasto.

- d) Qualora uno o più Buoni pasto, inviati dall'Esercente al Fornitore per il relativo rimborso, vengano contestati dal Fornitore, quest'ultimo dovrà liquidare nei tempi previsti l'importo dei Buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura.
- e) Qualora il Fornitore contesti il pagamento di alcuni Buoni pasto consegnati dall'Esercente dovrà su richiesta dell'Esercente medesimo rendere disponibile a quest'ultimo l'originale o la copia dei Buoni pasto oggetto di contestazione.
- f) Nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a Consip, dovrà applicare anche a detti esercenti la commissione ed i termini di pagamento eventualmente indicati in sede di Offerta.
- g) Il Fornitore s'impegna altresì ad esibire alla Consip S.p.A., a fronte di una sua eventuale richiesta, il contratto di convenzionamento, se stipulato in forma scritta, oppure l'“*Addendum al contratto di convenzionamento*” di cui al paragrafo 9.1, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
- h) Il Fornitore, entro 4 mesi dalla stipula della Convenzione, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti per il rilascio di informazioni relative tra l'altro alle modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi, tempi di consegna), alle modalità di fatturazione; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del fornitore.
- i) Qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi presso Esercizi non rientranti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti buoni si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta

scritta, essi dovranno essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati. A tal fine il Fornitore si impegna a rendere disponibile alla Consip S.p.A., entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta, la documentazione necessaria (eventualmente anche in formato elettronico e/o attraverso i sistemi informativi del Fornitore i cui processi siano stati certificati da un Ente terzo o dal Fornitore medesimo attraverso il proprio Manuale di gestione delle procedure interne) a garantire la tracciabilità dei buoni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ai buoni emessi, buoni rientrati, buoni resi e buoni in circolazione.

j) Per ogni fattura relativa al pagamento dei buoni pasto Consip agli esercenti dovrà esserci evidenza:

1. del codice attribuito all'esercente (cd. codice ristoratore);
2. della data di ricezione della suddetta fattura (apposta sulla fattura o sulla relativa busta oppure sulla copia della bolla di accompagnamento rilasciata dall'addetto delle Poste in caso di raccomandata A/R oppure analogo documento rilasciato da istituto bancario in caso di collecting bancario oppure con forme analoghe la cui evidenza sia attestata da apposita procedura interna certificata da Ente terzo o dal Fornitore);
3. dei buoni pasto a cui si riferisce. Tale evidenza può essere fornita attraverso:
 - a. la lettura ottica dei buoni pasto e l'assegnazione di un codice identificativo che colleghi il numero dei buoni indicati in fattura all'immagine scannerizzata dei suddetti buoni;
 - b. i numeri seriali dei buoni con evidenza dell'Ordinativo e della relativa Richiesta di approvvigionamento a cui si riferisce.

In entrambi i casi sarà necessario dare evidenza della procedura interna certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale sia tracciabile il collegamento tra ciascuna fattura ed i relativi buoni pasto oggetto del presente appalto.

4. della data del pagamento effettuato (copia del pagamento).

Si precisa che i documenti di cui al punto 3 lett. a) dovranno essere scannerizzati e le relative immagini rese disponibili su supporto informatico per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura e almeno fino a sei mesi dopo la scadenza per la

spendibilità dell'ultimo buono pasto emesso (cfr. art. 8 comma 1 lett. e) del d.P.C.M. richiamato). Superato tale termine, le immagini potranno essere eliminate solo previa autorizzazione della Consip S.p.A.. Parimenti gli altri documenti menzionati dovranno essere resi disponibili su richiesta della Consip S.p.A..

- k) Il Fornitore dovrà registrare le fatture relative al pagamento dei buoni pasto Consip agli esercenti su un registro IVA appositamente dedicato a codesto appalto. E' ammessa la registrazione di fatture che oltre ai buoni Consip contengano anche altri buoni pasto. Si precisa che in tale registro andranno registrate esclusivamente le fatture che saranno ammesse al pagamento e non anche quelle errate (es. sconto incondizionato Consip non corretto) per le quali il Fornitore richiederà una rifatturazione corretta. La Consip S.p.A. potrà richiedere copia cartacea e/o elettronica di detto Registro ed eventualmente del Registro IVA generale.

Infine sebbene non costituiscano obbligo per il Fornitore, si auspica che quest'ultimo possa valutare l'adozione, all'interno del proprio processo produttivo, delle seguenti misure:

- Il Fornitore potrà mettere a disposizione attraverso il proprio sito internet un servizio di *“tracciabilità on line dello stato dell'ordine”* per consentire alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti di monitorare le varie fasi dall'invio della richiesta di approvvigionamento alla consegna dei buoni.
- Il Fornitore potrà mettere a disposizione attraverso il proprio sito internet un servizio di *“tracciabilità on line dello stato delle fatture”* per consentire agli esercenti di monitorare le varie fasi del pagamento.
- Il Fornitore potrà garantire, attraverso il possesso di una certificazione FSC o PEFC o equivalente, che la carta utilizzata per la realizzazione dei buoni pasto derivi da cellulosa estratta da legname proveniente da foreste controllate.

7. Fatturazione e Pagamenti

- a) Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati (rif. par. 2.5) verranno pagate dall'Amministrazione Contraente entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente in materia di Contabilità

delle Amministrazioni Contraenti), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula della Convenzione. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente;

- b) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché oltre al quantitativo di buoni anche l'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy), e dovrà essere intestata e spedita secondo quanto indicato dall'Amministrazione Contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti nell'“*Addendum all'Ordinativo di fornitura dei buoni pasto*”. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato nell'“*Addendum all'Ordinativo di fornitura dei buoni pasto*”, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente;
- c) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Consip S.p.A., alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui alla lettera a) precedente; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
- d) A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti al punto a) precedente, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente all'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordinativi di fornitura emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di approvvigionamento né nuovi Ordinativi. Qualora l'Amministrazione emetta comunque

una Richiesta di approvvigionamento o un nuovo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nei precedenti capitoli 2 e 3 (“Attivazione del servizio”) la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.

Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l’accettazione/rifiuto dell’ordinativo di fornitura.

Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni emessi.

- e) In caso di restituzione di buoni pasto scaduti da parte di un’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 60 giorni dalla ricezione di suddetti Buoni scaduti, una nota di credito in favore dell’Amministrazione medesima.

Le Amministrazioni contraenti potranno:

1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l’Amministrazione Contraente porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 60 giorni dalla ricezione dei Buoni scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore.

2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l’Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l’indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni da rendere.

Si precisa che la predetta nota di credito dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché oltre al quantitativo di Buoni anche l’intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy)

8. Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio della suddette spese.

9. Monitoraggio della fornitura da parte della Consip S.p.A.

Fermo restando il diritto delle Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, delle Unità Approvvigionanti) di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei contratti di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato, la Consip S.p.A., per parte sua, potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (selezionati dalla Consip) accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020:2005 – apposite verifiche ispettive, sia presso gli esercizi convenzionati dal Fornitore sia presso le sedi del Fornitore medesimo che presso la Consip, attraverso apposita documentazione richiesta al Fornitore. I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dall'esito, saranno a totale carico del Fornitore.

Le suddette attività avranno lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni relativi al convenzionamento contenuti in Offerta Tecnica e precisamente degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati nel Lotto (*rif. par. 5.1.1*), nonché degli ulteriori impegni relativi alle altre condizioni di aggiudicazione ed al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli Esercenti e delle Amministrazioni Contraenti, ivi compreso eventuali impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati fuori lotto (*rif. par.5.1.3*).

In aggiunta alle verifiche ispettive, verrà predisposta dalla Consip una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, così come descritto di seguito (*rif. par. 9.3 “Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti”*).

Ai fini della stipula della Convenzione la Consip S.p.A. effettuerà – anche avvalendosi dei predetti Organismi di Ispezione - apposite verifiche ispettive, così come descritto al punto 1 successivo.

Inoltre, l'aggiudicatario provvisorio, dopo aver consegnato alla Consip S.p.A. il predetto elenco dovrà inoltrare una "Comunicazione" a tutti gli Esercenti presenti nell'elenco stesso, contenente le informazioni relative all'attivazione del servizio, al calendario dei pagamenti, alla commissione applicata, ai termini di pagamento delle fatture, alla modalità di emissione delle fatture (richiedendo che in fattura venga preferibilmente specificato che si tratta di buoni pasto Consip ed.5), alla modalità di consegna delle fatture e dei relativi buoni pasto, alla tipologia di Buono (comprensiva del facsimile del buono) che verrà utilizzato nell'Esercizio convenzionato. Tale Comunicazione dovrà inoltre ricordare all'esercente l'esistenza di un contratto di convenzionamento (rif. paragrafo 9.1.) e dovrà rappresentare le modalità con le quali comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'elenco per l'attivazione del servizio.

Ai fini della stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà produrre una dichiarazione (il cui facsimile sarà consegnato all'aggiudicatario provvisorio), resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti l'avvenuto invio della Comunicazione a tutti gli Esercenti presenti nell'elenco predetto, nonché la/le modalità con la/le quale/i è stata inviata. Alla predetta dichiarazione dovrà altresì essere allegata la copia della Comunicazione di cui sopra.

Fermo restando l'obbligo di garantire il numero totale degli esercizi convenzionati per tutta la durata della convenzione (rif. art. 6, lett. g della Convenzione e art. 5.1.5 lett. b del presente capitolato), se richiesto da Consip, dopo 18 mesi dall'attivazione della Convenzione ed entro 3 mesi dall'apposita richiesta inoltrata da Consip S.p.A., il Fornitore dovrà effettuare su tutta la rete degli esercizi convenzionati una verifica circa l'esistenza dei suddetti esercizi (es. anagrafica conforme agli elenchi, cambi di gestione, disdette) e la loro volontà di accettare i buoni pasto che verranno eventualmente utilizzati. Il Fornitore, entro il predetto termine, dovrà, altresì, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti la predetta verifica.

Le verifiche ispettive si effettueranno in tempi diversi ed avranno ad oggetto quanto di seguito indicato:

1. Verifica ispettiva da espletarsi prima della stipula della Convenzione
sull'aggiudicatario provvisorio della gara a partire dalla scadenza del termine di due mesi dalla Comunicazione di aggiudicazione provvisoria (rif. par. 5.1 "Numerosità esercizi" - termine concesso all'aggiudicatario provvisorio per l'adempimento degli obblighi di convenzionamento degli Esercizi ubicati nel Lotto). Tale Verifica, effettuata a campione, sarà volta ad accertare l'adempimento, da parte dell'aggiudicatario provvisorio, degli impegni relativi al convenzionamento, e avrà ad oggetto la verifica dell'esistenza di un contratto di convenzionamento specifico per codesto appalto, il cd. *Addendum al contratto di convenzionamento*, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 9.1. In particolare il predetto Addendum avrà la funzione di accertare l'esistenza e l'ubicazione dell'esercizio (attraverso la presentazione di scontrino fiscale/ricevuta fiscale, fatture, dichiarazione dell'esercente) nonché la volontà dell'esercente, espressa attraverso la firma dell'Addendum stesso, di accettare i buoni pasto relativi al presente appalto (alle condizioni riportate nell'Addendum stesso).

La stipula della citata Convenzione è subordinata all'esito positivo della verifica predetta.

2. Verifiche Ispettive da espletarsi successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura. Le verifiche ispettive che dovessero essere effettuate durante l'efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, potranno essere espletate solo qualora l'importo delle Richieste di approvvigionamento emesse abbia raggiunto almeno un valore pari al 10% dell'importo massimo del Lotto. Tali Verifiche, effettuate a campione presso gli Esercenti e/o presso il Fornitore, saranno volte ad accertare l'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli impegni relativi al convenzionamento, e consisteranno in un controllo in corso di vigenza dei contratti, che monitori l'esistenza degli Esercizi, l'effettiva spendibilità dei Buoni pasto per gli utilizzatori, nonché il pieno riconoscimento del Valore nominale dei Buoni medesimi, il rispetto da parte del Fornitore dei termini di pagamento e delle commissioni da applicare agli Esercenti, i

livelli di servizio del Call Center per gli Esercenti e per le Amministrazioni contraenti.

La Consip potrà effettuare anche ulteriori verifiche atte a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip.

Resta inteso che, in ordine alle predette verifiche (ed anche in relazione alla relativa documentazione presentata o resa disponibile), nei confronti della Consip S.p.A. il Fornitore è l'unico soggetto responsabile per qualsiasi inadempienza o mancato rispetto degli obblighi previsti.

I costi delle verifiche ispettive che verranno effettuate prima della stipula della Convenzione e che potranno essere commissionate da Consip successivamente alla stipula della predetta Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura, saranno a totale carico del Fornitore (indipendentemente dall'esito – positivo o negativo – delle verifiche stesse), il quale provvederà ad effettuare i relativi pagamenti direttamente all'Organismo di Ispezione entro 30 (trenta) giorni Fine Mese dalla data di ricezione della fattura. Le fatture verranno inviate al Fornitore ed in copia conoscenza a Consip.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive non potranno superare gli importi massimi indicati per ciascun Lotto nelle tabelle che seguono.

Tabella M.0***Verifiche Ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione:******Costi complessivi***

Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia – Liguria	3.300,00
2	Friuli – Veneto-Trentino - Emilia Romagna - Toscana	3.300,00
3	Lazio	2.500,00
4	Marche – Umbria – Abruzzo – Molise – Puglia	2.500,00
5	Campania	2.500,00
6	Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna	2.500,00

Tabella M.1***Verifiche Ispettive da espletarsi successivamente alla stipula della Convenzione e per
tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura: Costi complessivi***

Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia – Liguria	39.500,00
2	Friuli – Veneto-Trentino - Emilia Romagna - Toscana	39.500,00
3	Lazio	26.200,00
4	Marche – Umbria – Abruzzo – Molise – Puglia	26.200,00
5	Campania	26.200,00
6	Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna	26.200,00

Si precisa che:

- gli importi di cui alla tabella M.0 ed alla tabella M.1 sono da considerarsi importi massimi e potrebbero non essere completamente utilizzati.

L'importo massimo indicato in tabella M.1 comprende anche il costo dei Buoni pasto, di cui al paragrafo 9.2 "Verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione", che il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'effettuazione delle verifiche ispettive. Si precisa che i Buoni pasto non utilizzati o il relativo valore verrà restituito al Fornitore.

9.1. Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione

Ai fini dell'espletamento della predetta Verifica ispettiva, così come rappresentata al punto 1) del precedente capitolo 9 "Monitoraggio della Fornitura da parte della Consip S.p.A.", unitamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, verrà inviato dalla Consip un facsimile di "Addendum al contratto di convenzionamento". Tale "Addendum al contratto di convenzionamento", conterrà una dichiarazione del Fornitore aggiudicatario concernente, tra l'altro, i termini di pagamento e la percentuale di commissione che lo stesso Fornitore si è impegnato ad applicare a ciascun esercizio convenzionato con riferimento ai buoni pasto spesi a valere sulla Convenzione da stipulare con Consip. Inoltre tale Addendum conterrà l'indicazione che nessun vincolo è posto all'esercente ai fini dell'accettazione delle predette condizioni (Addendum contrattuale), ivi compresa l'eventuale adesione ad un contratto di prestazione di servizi aggiuntivi.

L'Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da un suo rappresentante) di ciascuno degli esercizi presenti nell'elenco degli esercizi di cui al paragrafo 5.1 *Numerosità degli esercizi* (elenco redatto in conformità al facsimile "tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" - Allegato 1 al presente Capitolato).

Detto elenco, nei termini indicati, dovrà essere trasmesso alla Consip S.p.A. (rif .par. 5.1.1 "Numero di esercizi convenzionati nel lotto") in formato cartaceo ed elettronico.

Inoltre il Fornitore aggiudicatario all'atto della consegna dell'elenco dovrà consegnare alla Consip S.p.A., in busta chiusa, su supporto informatico l'immagine dei predetti "Addendum

al contratto di convenzionamento” (compilati, sottoscritti e corredati da quanto di seguito indicato) per ciascuno degli esercizi convenzionati riportati nel suddetto elenco.

All’atto della trasmissione a Consip dell’elenco e degli Addendum su supporto informatico, il Fornitore dovrà altresì consegnare a Consip un’apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti che le immagini degli Addendum contenute nel supporto informatico sono conformi agli originali debitamente conservati presso la sede del Fornitore e che l’elenco (tabella A) consegnato in versione elettronica è conforme alla versione cartacea consegnata.

Modalità di archiviazione dei file contenenti le immagini degli Addendum su supporto informatico

Premesso che per ciascun esercizio presente nel predetto elenco dovrà essere prodotto un Addendum e che ciascun Addendum riporterà un “nr Addendum” (inteso quale progressiva numerazione, sulla base dell’attività aziendale svolta per acquisire gli Addendum stessi); si precisa che la corrispondenza tra l’Addendum (identificato dal “nr Addendum”) e l’esercizio riportato nell’elenco (Tabella A) sarà garantita dalla presenza (nella tabella A) di un’ulteriore colonna denominata “n° progressivo” (così come meglio descritto nelle note alla Tabella A, allegato 1). Pertanto, relativamente all’organizzazione del supporto informatico, si precisa

- per ciascun addendum dovrà essere prodotto un file riprodotto l’immagine dei predetti Addendum;
- i file di cui al punto precedente dovranno essere ordinati e “nominati” per n° progressivo; (colonna nr. Progressivo presente in Tabella A);
- nel caso di catene di esercizi, l’Addendum ed il relativo allegato, riportante tutti gli esercizi facenti capo a detta catena e presenti nell’elenco, verrà riprodotto per ciascun esercizio/n° progressivo presente nell’allegato all’Addendum. I file (tutti uguali) verranno rinominati ed ordinati per n° progressivo.

Requisiti dell’Addendum al contratto di convenzionamento:

Gli originali dei predetti “*Addendum al contratto di convenzionamento*” dovranno essere custoditi presso la sede del Fornitore (ovvero presso una delle sue sedi). Si precisa che ai fini

della validità della verifica ciascun *Addendum al contratto di convenzionamento* avrà valore solo se in originale e pertanto non saranno considerate valide copie, fax, etc..

Gli “*Addendum al contratto di convenzionamento*” dovranno quindi:

- essere resi disponibili in originale;
- essere compilati e sottoscritti in modo leggibile;
- permettere l’identificazione dell’esercizio in modo inequivocabile;
- non essere modificati relativamente alla commissione ed ai termini di pagamento (prestampati sul fac-simile), se non per condizioni migliorative rispetto agli impegni eventualmente assunti dal Fornitore in sede di gara;
- riportare per esteso in modo leggibile il nominativo del Firmatario ed essere firmati dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) oltre che dal titolare dell’esercizio (o da un suo rappresentante). Nella sezione dedicata alle firme per la società di emissione è possibile che vi sia una firma prestampata per il legale rappresentante ed una firma in originale per il suo rappresentante. In assenza di quest’ultima, anche se è presente la firma prestampata, la sezione dedicata alle società di emissione si considererà come non firmata;
- riportare lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale, leggibile (anche se di importo pari a zero). Qualora il suddetto scontrino fiscale/ricevuta fiscale all’atto della verifica dovesse risultare non perfettamente leggibile si provvederà a verificare il formato elettronico, se anche quest’ultimo non risultasse leggibile lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale si riterrà come non presentato. Nei casi in cui le dimensioni dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale non consentano il posizionamento nello spazio appositamente previsto nell’Addendum, sarà possibile apporre lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale nella parte dell’Addendum riportante le “premesse” (eventualmente piegando e spillando tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale ma, lasciando visibili la ragione sociale, la data e il numero di emissione), avendo cura di non coprire le parti dell’Addendum per le quali è prevista la compilazione da parte dell’Aggiudicatario. In alternativa, sarà possibile apporre tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale nella parte posteriore del richiamato Addendum. In quest’ultimo caso, ai fini dell’archiviazione dell’immagine sarà possibile allegare una seconda pagina riportante l’immagine del predetto scontrino

fiscale /ricevuta fiscale. Resta inteso che tale differenza tra l'immagine scannerizzata e l'originale sarà ammessa.

Qualora non fosse possibile allegare all'Addendum lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale in alternativa a tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale, sarà ammessa la presentazione di uno dei seguenti elementi di prova dell'esistenza dell'esercizio:

- a. la presentazione di copia di una fattura relativa all'esercizio emessa in una data successiva alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria. Si precisa che saranno ammesse fatture emesse dall'esercente stesso o fatture emesse da terzi per acquisti di servizi/prodotti da parte dell'esercente;
- b. la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa - ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - dall'esercente, attestante l'esistenza, l'ubicazione dell'esercizio commerciale e la relativa partita IVA (come da facsimile che sarà inviato da Consip insieme all'Addendum). Saranno ammesse esclusivamente le dichiarazioni rilasciate successivamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di catene di esercizi ovvero di mense aziendali ed interaziendali per le quali il convenzionamento è effettuato dalla sede centrale l'Addendum al contratto di convenzionamento dovrà essere sottoscritto "per accettazione" dal titolare della sede centrale (o da un suo rappresentante) e dovrà riportare in allegato il dettaglio dei locali con i quali è attivo un contratto di convenzionamento relativamente a codesto appalto. Si precisa che il titolare della sede centrale (o un suo rappresentante) dovrà apporre la propria firma su ciascun allegato dell'Addendum. Inoltre a riprova dell'esistenza e dell'ubicazione dei locali riportati nell'allegato dell'Addendum al contratto di convenzionamento, il titolare della sede centrale (o un suo rappresentante) dovrà produrre esclusivamente la dichiarazione di cui alla lettera b) precedente (come da facsimile che sarà inviato da Consip insieme all'Addendum).

Si precisa che nell'Addendum è presente un campo note destinato a precisazioni e chiarimenti, relativi, ad esempio, alla concordanza fra i dati presenti nell'Addendum, nei

relativi documenti probatori (scontrino fiscale/ricevuta fiscale, fattura, dichiarazione sostitutiva) e nell'Elenco (Tabella A).

Si precisa che la Consip S.p.A. o le Amministrazioni Contraenti, se del caso, si rivarranno sul Fornitore in ogni caso di inadempimento all'esecuzione del servizio, anche qualora tale inadempimento sia imputabile all'inadempimento degli Esercenti al contratto di convenzionamento.

Integrazione e sostituzione degli esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Nel caso in cui, dopo la consegna dell'elenco alla Consip S.p.A. e prima della Comunicazione di esito delle verifiche, si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip S.p.A. tali disdette ed inviare le relative copie.

Il Fornitore dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione alla Consip S.p.A., tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione alla Consip della disdetta, con altri per i quali dovrà essere reso disponibile l'*Addendum al contratto di convenzionamento*, recante i medesimi elementi, così come descritti nel paragrafo 9.1.

Qualora uno o più Esercizi disdettati fossero presenti tra quelli estratti a campione per l'espletamento delle verifiche ispettive, si procederà alla sostituzione di detti Esercizi estraendone di nuovi e procedendo alle verifiche del caso.

Si precisa, altresì, che in ogni caso di sostituzione/integrazione degli esercizi presenti nell'elenco predetto, anche in corso di esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà rendere noti ai nuovi esercizi i termini di pagamento e la percentuale di commissione che lo stesso fornitore si è impegnato ad applicare con riferimento ai buoni pasto spesi a valere sulla Convenzione, utilizzando il facsimile "*Addendum al contratto di convenzionamento*" di cui al paragrafo 9.1. Tale Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da un suo rappresentante) di ciascuno dei nuovi esercizi.

9.1.1. Modalità di esecuzione

La verifica pre-stipula è costituita delle seguenti fasi:

- a. **Verifica documentale Elenco (tabella A).** Al fine di verificare che l'elenco degli esercizi presentato sia stato redatto in conformità al facsimile “*tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*” (Allegato 1 al presente Capitolato), la Consip S.p.A. effettuerà una verifica di completezza (mancanza e/o errori di compilazione) e coerenza dei dati (assenza e/o duplicazioni) rispetto ai requisiti previsti nel presente Capitolato.

In particolare si precisa che la predetta verifica sarà orientata, con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, al controllo dei seguenti campi:

- i. controllo sulla numerazione progressiva (colonna “nr. Progressivo”). Si verificherà che non esistano dei progressivi duplicati o progressivi mancanti. Secondo quanto riportato nella Tabella allegata al Capitolato i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune, ed all'interno del Comune per la Ragione/Denominazione Sociale dell'Unità Ristorativa;
- ii. controllo sulla corrispondenza della numerosità degli Esercizi offerti in sede di gara e quelli riportati nella Tabelle A consegnata a Consip;
- iii. controllo sulla presenza del numero totale di Esercizi convenzionati nel lotto in comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- iv. controllo del rispetto della ripartizione percentuale, tra le Regioni che compongono il Lotto (rif. 5.1.1 del Capitolato tecnico), del numero totale di esercizi offerto in sede di gara;
- v. controllo sulla presenza di un numero di Esercizi, rientranti nella tipologia “Esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo”, pari o superiore al 15% rispetto al numero complessivo di Esercizi presentati in fase di gara (rif. capitolo 5 del Capitolato tecnico);
- vi. controllo sulla completezza dei dati identificativi richiesti (mancanza e/o errori di compilazione). Tra gli altri, si verificherà, se sono presenti campi obbligatori non valorizzati (n° progressivo, n° Addendum, ragione sociale, nome dell'esercizio, partita IVA, sigla della provincia, denominazione del Comune, denominazione della strada, civico, cap, Regione, tipologia di esercizio, giornata di chiusura). Nel caso di assenza di numerazione civica inserire la voce “SNC”, nel caso l'esercizio non abbia giorni di chiusura inserire la voce “MAI”. Si ricorda che non dovranno

essere utilizzate abbreviazioni nei campi di tipo testo e che i caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere, ma senza accento e seguito dall'apice (es. è => e');)

- vii. controllo sulla coerenza dei dati riportati (assenza di duplicazioni). Si verificherà che non esistano delle duplicazioni (“righe” della tabella diverse che fanno riferimento a esercizi con stessa partita IVA, comune e strada, indipendentemente dal numero civico). Si segnala che in caso di esercizi con la medesima "Partita IVA", si verificherà – in caso di esercizi ubicati nel medesimo comune - che la "Denominazione della strada" risulti differente. Nel caso in cui la "Denominazione della strada" non risulti differente nella colonna denominata “Note” della “*tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*” (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore dovrà fornire l’evidenza che trattasi di esercizi diversi e non di una duplicazione dello stesso esercizio. In assenza di dette indicazioni la Consip provvederà a richiedere al fornitore la correzione/chiarimento della relativa tabella. Si precisa a riguardo che sarà oggetto di chiarimento, qualora non chiarito nel campo note, oltre al caso di medesima numerazione civica, anche il caso di numerazione civica differente.

In caso di carenze riscontrate, il Fornitore dovrà provvedere al completamento e alla revisione dell’elenco degli esercizi e dovrà consegnare detto elenco revisionato alla Consip S.p.A. entro 5 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

- b. **Estrazione del Campione.** L’elenco revisionato costituirà la base per la definizione, da parte della Consip, del campione di esercizi oggetto della verifica. Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello II ordinario), applicata al numero totale di esercizi convenzionati nel lotto. Si precisa che i riferimenti degli esercizi in relazione ai quali si effettuerà la verifica dell’esistenza e completezza dell’*Addendum al contratto di convenzionamento* saranno comunicati al Fornitore con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi al fine di permettere al Fornitore medesimo di rendere immediatamente disponibile la documentazione necessaria presso la Consip.

- c. **Verifica Addendum.** A partire dalla consegna del predetto elenco si procederà a controllare, sia sul supporto informatico che in originale, l'esistenza dell'*Addendum al contratto di convenzionamento* e che lo stesso sia completo di tutti gli elementi indicati al precedente paragrafo 9.1 e sottoscritto secondo le modalità indicate nel detto paragrafo.

Si precisa che sarà altresì considerata come una carenza l'ipotesi in cui i predetti documenti non siano presenti sia su supporto informatico che in originale o che l'originale differisca da quello presente sul supporto informatico, secondo quanto previsto al richiamato paragrafo 9.1.

Si precisa, altresì, che la Consip provvederà ad aprire la busta contenente il supporto informatico soltanto dopo l'estrazione del campione oggetto della verifica.

La Consip si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche, eventualmente anche presso gli esercenti, al fine dell'accertamento dei predetti obblighi.

9.1.2. Esito delle verifiche ispettive

Relativamente all'esito del controllo, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1^a):

Tabella M.2		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell' " <i>Addendum al contratto di convenzionamento</i> "	10
B	Non rispondenza ai requisiti richiesti al precedente paragrafo 9.1 "Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione"	

La stipula della Convenzione è subordinata all'esito positivo della verifica predetta.

Pertanto, qualora l'espletamento della verifica dia esito negativo (cioè evidenzi la non conformità agli standard definiti) la Consip S.p.A. non procederà alla stipula della Convenzione con l'aggiudicatario provvisorio, il quale verrà escluso dalla graduatoria.

In tale ipotesi la Consip, riservandosi di rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario escluso, avrà il diritto di scorrere la graduatoria e di sottoporre a verifiche ispettive il concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria.

Detto concorrente dovrà, sempre entro il termine previsto (rif. punto 1 del capitolo 9 "Monitoraggio della Fornitura da parte della Consip S.p.A." e par. 5.1 "Numerosità esercizi"),

procedere al convenzionamento del numero di esercizi (nel Lotto) indicato in Offerta Tecnica e dovrà presentare nei termini stabiliti l'elenco prima indicato, nonché rendere disponibili gli *“Addendum al contratto di convenzionamento”* nei termini sopra descritti.

Relativamente a detti documenti verrà effettuata nuovamente l'attività di verifica, con le conseguenze sopra previste in caso di esito negativo della stessa.

La procedura di scorrimento della graduatoria e di verifica ispettiva sul corretto adempimento degli obblighi di convenzionamento potrà essere ripetuta sui concorrenti successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche ispettive effettuate su uno di tali concorrenti non diano esito positivo, riservandosi la Consip di interrompere tale scorrimento non procedendo ad alcuna aggiudicazione.

I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dal loro esito, saranno a carico del concorrente in relazione al quale verranno effettuate le predette verifiche.

9.2. Verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione

Le verifiche ispettive che potranno essere effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, avranno ad oggetto l'accertamento:

1. dell'esistenza degli Esercizi convenzionati indicati nella *“Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto”*, come integrato dagli esercizi di cui al facsimile *“Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e per sede di utilizzo dell'Unità Approvvigionante”* e *“Tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante”* redatte in conformità ai facsimile contenuti nell'allegato 1 al presente Capitolato, e della spendibilità dei buoni pasto presso tali esercizi;
2. del rispetto della percentuale massima di commissione da applicare agli Esercenti, dichiarata in offerta;
3. del rispetto dei termini di pagamento verso gli Esercenti, qualora dichiarati in offerta;
4. del corretto funzionamento del call center messo a disposizione dei titolari degli Esercizi convenzionati e delle Amministrazioni Contraenti.

Se l'esito della verifica ispettiva evidenzia delle non conformità agli standard definiti si procederà all'applicazione delle penali (rif. Cap. 11)

9.2.1. Verifiche ispettive relative agli esercizi convenzionati

Successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, anche dopo la scadenza della Convenzione, potranno essere effettuate ulteriori verifiche ispettive al fine di monitorare la spendibilità dei buoni pasto presso la rete di esercizi convenzionati, secondo le caratteristiche definite nel presente Capitolato (rif. Cap. 5).

Per le modalità di verifica della conformità dell'elenco si rimanda al par. 9.1.1 "Modalità di esecuzione".

Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello II ordinario), applicata al numero totale di esercizi convenzionati nel lotto.

Si precisa che i riferimenti degli Esercizi oggetto del controllo non verranno preventivamente comunicati al Fornitore né dalla Consip né dall'Organismo di Ispezione. Allo stesso modo, non verrà comunicato all'esercizio sottoposto al controllo di essere oggetto di un'attività ispettiva.

Ai fini delle predette verifiche il Fornitore è tenuto a consegnare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Consip, il quantitativo di Buoni Pasto del taglio di 7,00 € necessari per l'esecuzione delle verifiche ispettive, calcolato in ragione della numerosità degli esercizi oggetto di campionamento.

L'intestazione dei Buoni pasto, necessari a svolgere le verifiche ispettive, verrà comunicata successivamente a ciascun aggiudicatario.

Per ogni singolo esercizio saranno oggetto di verifica:

- l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito,
- l'accettazione del Buono Pasto,
- il riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto.

Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo UNI ISO 2859-1:2007 parte 1^a):

Tabella M.3		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi degli esercizi convenzionati nel Lotto e fuori Lotto	4
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

La non conformità risultante rispetto agli LQA previsti comporterà l'applicazione delle relative penali (rif. Cap. 11 "Penali"). Inoltre entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip il nuovo elenco degli esercizi convenzionati sul quale verrà effettuata una nuova verifica ispettiva.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo.

Si precisa che il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 9).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il mancato rispetto degli LQA stabiliti in Tabella M.3, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto la Convenzione.

Integrazione e sostituzione degli esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Relativamente a codesta fattispecie si rimanda al medesimo punto descritto nel paragrafo 9.1 precedente.

Note relative all'esecuzione del controllo

Si precisa che :

- Relativamente alla tipologia di carenza "A" , nel caso di assenza dell'Esercizio al n° civico indicato, l'esito della verifica sarà da considerarsi negativo (Esercizio non esistente) a meno che l'Esercizio non sia comunque presente nell'area immediatamente adiacente.

- Relativamente alla tipologia di carenza “B”, nel caso in cui la motivazione di non accettazione di un buono pasto sia dovuta al cambio di gestione o alla sospensione dell’attività (chiusura definitiva dell’Esercizio), tale evento non sarà considerato una carenza se avvenuto successivamente alla consegna alla Consip S.p.A. dell’elenco degli Esercizi convenzionati.
- Relativamente alla tipologia di carenza “C”, per mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono pasto si intende anche il caso in cui vengano applicate tariffe differenti da quelle esposte al pubblico e/o vengano richiesti corrispettivi integrativi in denaro.

Durante l’attività di verifica ispettiva non sarà considerata una carenza la circostanza che l’ispettore trovi uno o più Esercizi chiusi a causa di uno dei seguenti motivi:

- Chiusura per lutto.
- Chiusura per ferie o stagionale.
- Chiusura per lavori di ristrutturazione.
- Chiusura per eventi eccezionali (es. in caso di furto, incendio, attentato, malattia, morte, eventi calamitosi, etc.).

9.2.2. Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula della convenzione

Qualora l’esito delle verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati, per tutte le tipologie di carenza definite (A,B,C), dia luogo a livelli di qualità accettabili (LQA) rispondenti almeno a quelli riportati nella tabella seguente:

Tabella M.4		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell’Esercizio all’indirizzo definito negli Elenchi	2,5
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

la Consip, in occasione della verifica successiva, determinerà il campione degli Esercizi convenzionati da sottoporre a verifica in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°

(livello I ordinario), relativamente al numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto. Gli LQA da rispettare dovranno essere quelli indicati nella Tabella M.3.

Nel caso in cui l'esito della verifica di cui sopra confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 precedente verrà confermato anche per l'eventuale successiva verifica l'entità del campionamento di cui al livello I ordinario della norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°. Nel caso l'esito della verifica non confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 (ma rientri negli LQA di cui alla tabella M.3) il campionamento della successiva verifica sarà effettuato sulla base del livello II ordinario della norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°.

9.2.3. Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale massima di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti

La Consip, successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni (anche dopo la scadenza della Convenzione), potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica per quanto riguarda la percentuale massima di commissione ed i termini di pagamento verso gli Esercenti, sia presso il Fornitore, che eventualmente presso gli Esercizi.

La Consip comunicherà al Fornitore, con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, la propria volontà di effettuare dette verifiche ispettive presso la sede nella quale il Fornitore conserva la documentazione fiscale.

Nella medesima comunicazione Consip richiederà al Fornitore di consegnare l'elenco delle fatture registrate e relative agli Esercizi con cui sia attivo un rapporto di fatturazione, con riferimento ai buoni pasto oggetto di codesto appalto, nel periodo temporale definito in sede di richiesta. Tale elenco sarà corredato da idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti che le fatture riportate nel suddetto elenco corrispondano alla totalità delle fatture registrate nel periodo temporale richiesto da Consip S.p.A. con riferimento ai buoni pasto oggetto di codesto appalto.

Consip, quindi, prima di avviare le verifiche ispettive presso la sede del Fornitore, procederà all'estrazione di un campione di fatture. Relativamente alla numerosità del campione, il numero delle fatture oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO

2859-1:2007 parte 1° - livello II ordinario, applicata al numero totale di fatture registrate nel periodo temporale definito dalla Consip in sede di richiesta

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione, presso la predetta sede, relativamente agli Esercizi nei quali vengono spesi Buoni pasto oggetto della Convenzione Consip:

- il Calendario dei pagamenti del Fornitore relativo alle date di rimborso;
- la documentazione necessaria a dimostrare la data di ricezione presso la sede del Fornitore delle fatture e relativi Buoni pasto (cfr. capitolo 6 punto j);
- la documentazione necessaria per poter rintracciare all'interno di ciascuna fattura i Buoni pasto relativi alla convenzione Consip (cfr. capitolo 6 punto j);
- la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto della percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento verso gli Esercizi di cui ai punti precedenti (es: fatture emesse dagli Esercenti per richiedere il rimborso dei Buoni pasto, contabili bancarie di addebito);
- eventuale altra documentazione (es. contratti stipulati con gli Esercenti, dichiarazione del Fornitore aggiudicatario, Registro IVA di cui al capitolo 6 punto k) richiesta in fase di verifica.

Relativamente alle fatture che saranno oggetto delle verifiche ispettive il Fornitore potrà mettere a disposizione in modo equivalente sia fatture in originale sia fatture archiviate seguendo la procedura di conservazione digitale delle scritture contabili (archiviazione ottica sostitutiva), in linea con la normativa di riferimento.

Si precisa che così come riportato nel capitolo 6 "Ulteriori obblighi del Fornitore", il controllo si riferisce non solo agli Esercizi presenti negli elenchi ma a tutti gli esercizi presso i quali vengono spesi i buoni pasto oggetto del presente appalto.

9.2.3.1 Esito del controllo

Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo UNI ISO 2859-1:2007 parte 1^a):

Tabella M.5		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Mancato rispetto della percentuale massima di commissione dichiarata in offerta	1
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

La non conformità risultante dalla suddetta verifica ispettiva (classificata come non conformità grave) comporterà l'applicazione della relativa penale (rif. Cap. 11 "Penali"). Inoltre, verrà effettuata una nuova verifica ispettiva su un campione di fatture registrate nel periodo temporale successivo all'applicazione della suddetta penale.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Tale costo non sarà superiore a 1.700,00 Euro (millesettecento/00 euro).

Si precisa che il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 9).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il superamento del limite massimo ammesso nella tabella M.5, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto la Convenzione.

9.2.4. Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio del Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative al funzionamento del Call Center dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate al capitolo 6 "Ulteriori obblighi del Fornitore", (lettere b ed h).

9.3. Gestione dei reclami delle Amministrazioni contraenti

Le Unità Ordinanti o le Unità Approvvigionanti potranno segnalare al Fornitore e per conoscenza alla Consip, utilizzando l'apposito Modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni

erogate dal fornitore di Buoni Pasto” (All. 3), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Si precisa che, ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l’asterisco. Il suddetto modulo di *“Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni Pasto”* (All. 3) potrà essere inviato dalle Amministrazioni Contraenti nelle vie tradizionali (fax, e-mail, posta).

Si precisa che qualora il reclamo, inviato nelle vie tradizionali, non fosse stato inoltrato anche alla Consip in copia conoscenza, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip la nota di contestazione dell’Amministrazione, nonché la risposta risolutiva dell’addebito entro venti giorni dall’avvenuta risoluzione.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l’applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

10. Servizio di reportistica

La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi gli obblighi di cui ai successivi commi.

Il Fornitore dovrà fornire alla Consip S.p.A. i dati indicati nell’Allegato G – “Reportistica “ secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte.

La Consip S.p.A. si riserva il diritto di chiedere ulteriori dati. La medesima richiesta può essere fatta valere anche dalle Amministrazioni Contraenti.

11. Penali

11.1. Difformità nella consegna dei buoni pasto

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni Pasto come indicati nel paragrafo 2.5 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinquepercento) dell’importo dei Buoni pasto (escluso IVA) consegnati in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

- b) Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i Buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione Contraente o dalle Unità Approvvigionanti, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore dell'Amministrazione Contraente, pari al 5% del valore dei Buoni pasto (escluso IVA) oggetto della consegna rispetto alla quale è stata contestato l'errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura.

11.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

- c) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui al Capitolo 4, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difforme da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

11.3. Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato

- d) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei dati indicati nell'Allegato G – “Reportistica” secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte (cfr., paragrafo 10) e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difforme rispetto alle prescrizione del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), fino a quando i dati predetti saranno consegnati completi e conformi alle prescrizioni predette, salvo il risarcimento del maggior danno.
- e) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 2.4.2 per l'attivazione di un sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

11.4. Difformità relative al convenzionamento

- f) Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati nel paragrafo 5.1.5 lett. e), per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- g) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.2 per il convenzionamento di almeno 1 Esercizio per ogni 15 soggetti aventi diritto al Buono pasto, ovvero rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.4 “Numero di esercizi per il buono pasto parametrico” per il convenzionamento di almeno un Esercizio per ogni 50 soggetti aventi diritto al Buono pasto parametrico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 1.300,00 (milletrecento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- h) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.5, lett. a) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 800,00 (ottocento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- i) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.2 per la comunicazione alle Unità Approvvigionanti dell’elenco degli esercizi convenzionati “*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell’Unità Approvvigionante*” (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- j) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell’ultima versione degli elenchi inviati alla Consip (rif. paragrafo 5.1.5 lettera b) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip (se non è stato convenzionato un esercizio indicato negli elenchi contenenti le informazioni di cui al facsimile “*tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*”, Allegato 1 al presente Capitolato, e al facsimile “*tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante*” (Allegato 1 al presente Capitolato) una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento

del maggior danno.

- k) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione Contraente (rif. par. 5.1.5 lettera b) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente (se non è stato convenzionato un esercizio indicato negli elenchi contenenti le informazioni di cui al facsimile “*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante e/o “tabella D – Elenco Unità Ristorative Convenzionate – Buono Pasto Parametrico – per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Amministrazioni*) una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- l) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 5.1.5, lett., c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi di cui alle Tabelle A e/o C) allegate sub 1 al presente Capitolato) una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- m) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 5.1.5, lett., c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi diversi da quelli indicati nella precedente lettera l) una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

11.5. Difficoltà riscontrate in fase di controllo

- n) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel Cap. 6 “Ulteriori obblighi del Fornitore” lettere (b) ed (h) per l'attivazione di un call center dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni contraenti e alle Unità Approvvigionanti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.

- o) Per ogni riga della “*tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto*” e della “*tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante*” che, in seguito alla verifica di cui al paragrafo 9.2.1 (relativamente alle modalità di esecuzione della verifica documentale) risulti essere stata compilata in maniera non conforme alla prescrizioni del Disciplinare di Gara e del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 15,00 (quindici/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- p) Nel caso in cui, l’esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte dell’Organismo di Controllo, evidenzia una non conformità agli standard definiti al par. 9.2.1 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. la seguente penale

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Non esistenza dell’esercizio all’indirizzo definito negli Elenchi	30.000,00
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

- q) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall’Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale massima di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti (par. 9.2.3 e 9.2.3.1) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. la seguente penale :

Descrizione della carenza	Penale (Euro)
Mancato rispetto della commissione offerta in sede di gara	50.000,00
Mancato rispetto dei termini di pagamento offerti in sede di gara	

- r) Nel caso in cui, all’esito dei controlli effettuati sul Call Center (rif. par. 9.2.4), si evidenzia una non conformità rispetto alle caratteristiche riportate al Cap. 6 “ Ulteriori obblighi del fornitore” (lettera b ed h), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).

- s) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 9.3 “Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti” per la chiusura del reclamo il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- t) Per ogni mancato invio alla Consip S.p.A. della documentazione relativa ai reclami delle Amministrazioni Contraenti e delle Unità Approvvigionanti e alla relativa risposta da parte del Fornitore, come previsto nel par. 9.3 “Gestione dei reclami delle Amministrazioni contraenti”, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- u) Nel caso in cui, all’esito dei controlli effettuati si evidenzi che il calendario non preveda almeno una scadenza al mese (rif. cap. 6 “ Ulteriori obblighi del fornitore”, lettera a), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00).

12. Allegati

12.1. Elenchi degli esercizi convenzionati

Allegato 1: Tabelle esercizi convenzionati

Tabella A - Elenco degli Esercizi convenzione nel Lotto

Tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e per Sede di utilizzo dell’ Unità Approvvigionante

Tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante”

Tabella D - Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono pasto parametricale - per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell’Unità Approvvigionante”

Codici per la compilazione del campo “Tipologia di esercizio”

Allegato 2: Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati

Allegato 3: Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni Pasto

Allegato 4: Modulo di richiesta esercizi convenzionati fuori lotto

12.2. Moduli per la fruizione del servizio

Allegato A: Modulo Ordinativo di fornitura di Buoni pasto a valore I e II parte

Allegato B: Modulo “Addendum all’ Ordinativo di fornitura dei Buoni pasto “

Allegato C: Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto
Nominativi”

Allegato D: Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto non
Nominativi”

Allegato A1: Moduli Ordinativo di fornitura di Buoni pasto parametricale I e II parte

Allegato E: Modulo “Composizione del pasto” (Buoni pasto parametricale)

Allegato F: Modulo “Dichiarazione di Impegno Pasto parametricale”

12.3. Moduli per la reportistica

Allegato G: Modulo “Reportistica”

Allegato 1

Tabelle esercizi convenzionati

FACSIMILE

TABELLA A - ELENCO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI NEL LOTTO

Lotto n° _____ Data di Emissione: _____ Revisione n° _____

Anagrafe esercizio					Indirizzo dell'esercizio						Caratteristiche dell'esercizio				NOTE
n° progressivo	n° Addendum	Ragione sociale	Nome dell'esercizio	Partita iva	Sigla Provincia	Denominazione Comune	Denominazione strada	Civico	CAP	Regione	Tipologia di esercizio (vedi tab "Tipologie Esercizio")	Giornata di chiusura settimanale	Dispone di alimenti per soggetti con abitudini alimentari rispondenti a scelte etiche o religiose (specificare)	Dispone di alimenti idonei al consumo da parte di soggetti con intolleranza alimentare (specificare)	

1. i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune, ed all'interno del Comune per Ragione/Denominazione Sociale dell'esercizio
2. non utilizzare abbreviazioni nei campi di tipo testo
3. i caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere ma senza accento e seguito dall'apice (es. è => e')
4. Per le tipologie di esercizio utilizzare i codici di seguito riportati
5. Il form Tabella A –Elenco degli esercizi per lotto dovrà essere in formato excel.

FACSIMILE

**TABELLA B - ELENCO DEGLI ESERCIZI PER UNITA' APPROVVIGIONANTE E PER SEDE DI UTILIZZO
DELL'UNITA' APPROVVIGIONANTE**

Lotto n° _____ **Amministrazione:** _____ **Sede di Consegna** _____ **Sede di**
Utilizzo _____

Data di Emissione: _____ **Revisione n°** _____

Anagrafe esercizio					Indirizzo dell'esercizio						Caratteristiche dell'esercizio				NOTE
n° progressivo	n° Addendum	Ragione sociale	Nome dell'esercizio	Partita iva	Sigla Provincia	Denominazione Comune	Denominazione strada	Civico	CAP	Regione	Tipologia di esercizio (vedi tab "Tipologie Esercizio")	Giornata di chiusura settimanale	Dispone di alimenti per soggetti con abitudini alimentari rispondenti a scelte etiche o religiose (specificare)	Dispone di alimenti idonei al consumo da parte di soggetti con intolleranza alimentare (specificare)	

1. i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune, ed all'interno del Comune per la Ragione/Denominazione Sociale dell'esercizio
2. non utilizzare abbreviazioni nei campi di tipo testo
3. i caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere ma senza accento e seguito dall'apice (es. è => e')
4. Per le tipologie di esercizio utilizzare i codici di seguito riportati
5. Il form Tabella B – dovrà essere in formato excel

FACSIMILE

TABELLA C - ELENCO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI FUORI LOTTO PER UNITA' APPROVVIGIONANTE

Lotto n° _____ Data di Emissione: _____ Revisione n° _____

Anagrafe esercizio					Indirizzo dell'esercizio						Caratteristiche dell'esercizio		NOTE
n° progressivo	n° Addendum	Ragione sociale	Nome dell'esercizio	Partita iva	Sigla Provincia	Denominazione Comune	Denominazione strada	Civico	CAP	Regione	Tipologia di esercizio (vedi tab "Tipologie Esercizio")	Giornata di chiusura settimanale	

1. i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune, ed all'interno del Comune per Ragione/Denominazione Sociale dell'Esercizio.
2. non utilizzare abbreviazioni nei campi di tipo testo
3. i caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere ma senza accento e seguito dall'apice (es. è => e')
4. per le tipologie di esercizio utilizzare i codici di seguito riportati
5. il form Tabella C – dovrà essere in formato excel.

FACSIMILE

**TABELLA D - ELENCO UNITA' RISTORATIVE CONVENZIONATE – BUONO PASTO PARAMETRALE – PER
UNITA' APPROVVIGIONANTE E SEDE DI UTILIZZO DELL'UNITA' APPROVVIGIONANTE**

**Lotto n° _____ Amministrazione: _____ Sede di Consegna _____ Sede di
Utilizzo _____**

Data di Emissione: _____ Revisione n° _____

Anagrafe esercizio					Indirizzo dell'esercizio						Caratteristiche dell'esercizio		NOTE
n° progressivo	n° Addendum	Ragione sociale	Nome dell'esercizio	Partita iva	Sigla Provincia	Denominazione Comune	Denominazione strada	Civico	CAP	Regione	Tipologia di esercizio (vedi tab "Tipologie Esercizio")	Giornata di chiusura settimanale	

1. i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune, ed all'interno del Comune per la Ragione/Denominazione Sociale dell'Unità Ristorativa
2. non utilizzare abbreviazioni nei campi di tipo testo
3. i caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere ma senza accento e seguito dall'apice (es. è => e')
4. Per le tipologie di Unità Ristorativa utilizzare i codici di seguito riportati
5. Il form Tabella D – dovrà essere in formato excel

CODICI PER LA COMPILAZIONE DEL CAMPO “TIPOLOGIA DI ESERCIZIO”

TABELLE A, B, C		
Codice (ID)	Tipo di erogazione	DESCRIZIONE TIPOLOGIA ESERCIZIO
A	Somministrazione	BAR
B	Somministrazione	FAST FOOD PANINOTECA
C	Somministrazione	MENSA INTERAZIENDALE
D	Somministrazione	MENSA
E	Somministrazione	RISTORANTE TRATTORIA OSTERIA PIZZERIA
F	Somministrazione	TAVOLA CALDA TAVOLA FREDDA
G	Vendita	MARKET/ALIMENTARI/SUPERMERCATO/GASTRONOMIA/ROSTIC-CERIA
H	Vendita	ALTRO
I	Somministrazione	BAR AZIENDALE
TABELLA D		
L	Somministrazione	UNITA' RISTORATIVE – BUONO PASTO PARAMETRALE

Consip S.p.A.	Richiesta integrazione dell'elenco degli esercizi convenzionati	All. 2 del Capitolato
---------------	--	-----------------------

Spett.le
Via
Fax.-
e_mail:
e p.c. Spett.le **Consip S.p.A.**
Via Isonzo, 19/E 00198 Roma
fax. 06/85449284

Il sottoscritto (*)		in qualità di (*)		
per conto di (*)				
Direzione / Dipartimento / altro (*)		con sede in (*)		Prov. (*)
Via	N°	CAP	Tel. (*)	Fax (*)

premesso che è a conoscenza del fatto che i buoni pasto

- sono fruibili esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per la cessione di prodotti di gastronomia pronti al consumo immediato (in base al disposto di cui **all'art.4 della Legge 77/97**);
- non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro (in base al disposto di cui **all'art.5 del DPCM del 18/11/2005**)

☐ **richiede l'integrazione dell'elenco degli esercizi convenzionati riportati nella Tabella A o nella Tabella B di (barrare la/le scelte) :**

☐	N°____ esercizi pubblici nell'area limitrofa all'Amm.ne di appartenenza (entro 1 Km a piedi max). Motivazione (*):
☐	N°____ esercizi pubblici nell'area non limitrofa all'Amm.ne di appartenenza (oltre 1 Km a piedi). Motivazione (*):

Il sottoscritto è a conoscenza che la **mancata compilazione dei campi obbligatori** contrassegnati con un asterisco (*) **esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligo di convenzionamento** previsto ai sensi del par. 5.1.5 del Capitolato Tecnico.

Data (*):_____

Firma (*):_____

Nota: Si allegano i riferimenti dei seguenti esercizi ritenuti idonei e di interesse dell'Amministrazione Contraente *(allegare fogli aggiuntivi se lo spazio non è sufficiente):*

Insegna (*)	Tipologia (es. Bar / Ristorante ecc.)
Indirizzo e n°civico (*)	
Città (*)	Telefono

Insegna (*)	Tipologia (es. Bar / Ristorante ecc.)
Indirizzo e n°civico (*)	
Città (*)	Telefono

Consip S.p.A.	Modulo di reclamo relativo alle prestazioni erogate dal Fornitore di Buoni pasto	All. 3 del Capitolato
---------------	---	--------------------------

Spett.le

Via

Fax -

e-mail.....

e p.c. Spett.le **Consip S.p.A.**

Via Isonzo, 19/E 00198 Roma

fax. 06/85449284

Il sottoscritto (*)		in qualità di (*)		
per conto di (Amministrazione di appartenenza) (*)				
Direzione / Dipartimento / altro (*)		con sede in (*)		Prov. (*)
Via	N°	CAP	Tel. (*)	Fax (*)

premessò che è a conoscenza del fatto che i buoni pasto:

- sono fruibili esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per la cessione di prodotti di gastronomia pronti al consumo immediato (in base al disposto di cui **all'art.4 della Legge 77/97**)
- non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro (in base al disposto di cui **all'art.5 del DPCM del 18/11/2005**)

espone il seguente reclamo:

Tipo di problematica (*)		Ragione sociale, indirizzo dell'esercizio convenzionato e data in cui si è verificato il problema (*)	Descrizione sintetica di quanto accaduto
☐	Non esistenza di uno o più esercizi indicati nell'elenco degli esercizi convenzionati, che il fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento		
☐	Non accettazione del buono pasto nell'esercizio indicato nell'elenco degli esercizi convenzionati messo a disposizione dal fornitore		
☐	Non riconoscimento del valore nominale del buono pasto (ad es. richiesta di decurtazioni sul valore nominale del buono pasto)		
☐	Restrizioni da parte dell'esercizio convenzionato nella scelta dei generi alimentari oggetto di acquisto		
☐	Non presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al buono pasto (ogni 50 soggetti nel caso del buono pasto parametrico)	Riportare il rapporto utilizzatori/numero di esercizi messo a disposizione dal fornitore:	
☐	Altro (specificare):		

Il sottoscritto è a conoscenza che la **mancata compilazione dei campi obbligatori** contrassegnati con un asterisco (*) **esonera il fornitore dall'obbligo di risposta** all'Amministrazione previsto ai sensi del par. 9.3 del Capitolato Tecnico.

Data:_____

Firma:_____

Consip S.p.A.	Richiesta esercizi convenzionati fuori lotto	All. 4 del Capitolato
---------------	---	--------------------------

Spett.le
Via
Fax.-
e_mail:
e p.c. Spett.le **Consip S.p.A.**
Via Isonzo, 19/E 00198 Roma
fax. 06/85449284

Il sottoscritto (*)		in qualità di (*)		
per conto di (*)				
Direzione / Dipartimento / altro (*)		con sede in (*)		Prov. (*)
Via	N°	CAP	Tel. (*)	Fax (*)

premessò che

i dipendenti (minimo cinque) della propria Amministrazione, per ragioni di servizio, debbono provvisoriamente (almeno 30 giorni) svolgere la propria attività presso una sede ubicata in una regione al di fuori del lotto (di seguito sede di servizio)

richiede il convenzionamento di esercizi al di fuori delle regioni del lotto, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5.1.3 del Capitolato tecnico.

La/e sede/i di servizio per la/e quale/i si chiede tale convenzionamento è/sono ubicata/e:

Riferimenti della Sede di servizio			
Indirizzo e n°civico (*)			Città (*)
C.A.P. (*)	N. dipendenti (*)	Si richiede di garantire il convenzionamento fino a (mese/anno):	

Riferimenti della Sede di servizio			
Indirizzo e n°civico (*)			Città (*)
C.A.P. (*)	N. dipendenti (*)	Si richiede di garantire il convenzionamento fino a (mese/anno):	

Il sottoscritto è a conoscenza che la **mancata compilazione dei campi obbligatori** contrassegnati con un asterisco (*) **esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligo di convenzionamento** previsto ai sensi del par. 5.1.3 del Capitolato Tecnico.

Data (*): _____

Firma (*): _____

Nota: Si allegano i riferimenti del/i seguente/i esercizio/i (nelle vicinanze della sede di servizio) di interesse dell'Amministrazione Contraente (*allegare fogli aggiuntivi se lo spazio non è sufficiente*):

Insegna (*)	Tipologia (es. Bar / Ristorante ecc.)
Indirizzo e n°civico (*)	
Città (*)	Telefono

Consip S.p.A.	Ordinativo di fornitura Buoni Pasto a Valore – I° parte – da compilare attraverso il sito (www.acquistinretepa.it)	Modulo allegato A del Capitolato
---------------	--	--

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

Per effettuare un ordinativo di fornitura via fax, l'Amministrazione dovrà:

1. Stampare la prima pagina del presente modulo precompilato (“**Ordinativo di fornitura – I° parte – Dati Anagrafici.pdf**”), riportante le informazioni anagrafiche dell'Unità Ordinante e i dati del fornitore aggiudicatario della Convenzione;
2. Dalla pagina Convenzioni>Vetrina delle Convenzioni>Buoni Pasto4>Documentazione>Ordinativo di fornitura via Fax, scaricare il documento **Ordinativo di fornitura - II° parte.doc**, corrispondente al lotto e alla tipologia di servizio (buono pasto a valore o buono pasto parametrico) di proprio interesse e compilarlo in ogni sua parte;
3. Sottoscrivere l'Ordinativo di fornitura in tutte le pagine, compresa quella precompilata dal sistema;
4. Inviare l'Ordinativo di fornitura – I° e II° parte – al numero di fax indicato nell'intestazione dell'ordinativo stesso.

Consip S.p.A.	Ordinativo di fornitura Buoni Pasto a Valore – I° parte – da compilare attraverso il sito (www.acquistinretepa.it)	Modulo allegato A del Capitolato
---------------	--	--

(da inviare al fornitore su carta intestata dell'Amministrazione o Ente)

Protocollo	
Data	DATA

NOME FORNITORE

INDIRIZZO FORNITORE

CAP - COMUNE FORNITORE

TELEFONO FORNITORE FAX FORNITORE

OGGETTO: **XXX**

Il sottoscritto **UTENTI.NOME UTENTI.COGNOME** , Cod. Fiscale
UTENTI.CODI_FISCALE, in qualità di **UTENTI.INCARICO** per (la Pubblica
Amministrazione) **ORGANIZZAZIONI.RAGIONE_SOCIALE**, Direzione/Dipartimento/Altro
concatenazione dei LIVELLI.DESCRIZIONE dell'alberatura di LIVELLI corrispondente a
ORGANIZZAZIONI.ID_LIVELLO,
codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) **ORGANIZZAZIONI.CF_PI**,
con sede in **COMUNI.DESCRIZIONE letto attraverso ORGANIZZAZIONI.ID_COMUNE**
(PROVINCE.DESCRIZIONE letto attraverso ORGANIZZAZIONI.ID_PROVINCIA),
ORGANIZZAZIONI.INDIRIZZO, **ORGANIZZAZIONI.CAP**,
telefono **UTENTI.TELEFONO**, fax **UTENTI.FAX**, e-mail **UTENTI.EMAIL**

Consip S.p.A.	Ordinativo di fornitura di Buoni Pasto a valore – II° parte	Modulo allegato A del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- vista la “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante Buoni Pasto cartacei di qualsiasi taglio, stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e dell’art. 58 legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con il Fornitore;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione;

dichiara

di essere titolare del potere di spesa per l’acquisto di buoni pasto oggetto della convenzione di cui sopra;
che il soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 è il Sign./dott. (indicare anche i relativi riferimenti)

.....

ed ordina

la fornitura di buoni pasto, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata e delle disposizioni tutte della Convenzione, secondo gli importi ed i quantitativi di seguito indicati:

A	Valore nominale dei Buoni pasto*: _____€	* Con ciascun Ordinativo di Fornitura potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto. Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali differenti, dovranno emettere diversi Ordinativi di Fornitura, uno per ciascun importo di Valore nominale che intendano richiedere
B	Valore aggiudicato dei Buoni pasto: _____€ (Val.nominale – sconto, da arrotondare al II decimale)	Sconto aggiudicato:%
C	Totale Buoni pasto: n. _____	
D	Importo della fornitura: _____ € (IVA esclusa) (tot.numero di buoni x valore aggiudicato del bp)	
E	Durata della fornitura: _____ mese/i **	** indicare un numero compreso tra 1 e 24 – ogni singolo ordinativo di fornitura potrà quindi riferirsi a un periodo temporale definito durante il quale l’Amministrazione potrà effettuare una o più richieste di approvvigionamento di Buoni Pasto

Data di emissione, _____

per l’Amministrazione Contraente
(firma)

Consip S.p.A.	Ordinativo di fornitura di Buoni Pasto a valore – II° parte	Modulo allegato A del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno riportare il seguente numero di **CUP** (Codice unico di progetto) _____.

Si rammenta che il Fornitore, qualora non abbia autorizzato la Consip S.p.A. alla pubblicazione dei dati afferenti alle generalità e al codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i del Fornitore dedicato/i al presente appalto, sarà tenuto a comunicare tali dati, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente autorizzi le Unità Approvvigionanti a richiedere la fornitura dei buoni pasto mediante la convenzione di cui sopra, sempre nel rispetto dell'Importo della fornitura di cui all'Ordinativo di fornitura, è necessario che indichi le persone/uffici delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario le successive Richieste di Approvvigionamento dovranno essere inviate dalle Unità Ordinanti.

Unità Approvvigionanti (Direzione / Dipartimento / altro)	Referente dell'Unità Approvvigionante autorizzato alla Richiesta di approvvigionamento	Località / Provincia	E-mail *

Nota: inserire altri fogli se il presente non è sufficiente

Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, autorizza il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

per l'Amministrazione/Ente Contraente
(firma)

* Nel caso non sia disponibile un indirizzo mail, indicare un numero di fax nella colonna "E-mail"

Rev. 1	Ordinativo di fornitura di Buoni Pasto a valore ed. 5	pag. 3 di 3
--------	---	-------------

Consip S.p.A.	Addendum all'Ordinativo di fornitura dei Buoni Pasto	Modulo allegato B del Capitolato
---------------	---	-------------------------------------

LOTTO n°:

Spett.le

Tel Fax.

e-mail:

C.a.

Riferimenti protocollo Amministrazione	
N° protocollo dell'Amministrazione:	Data:

Con riferimento a:

- Ordinativo di fornitura inviato il _____ protocollo n° _____;
- N°progressivo assegnato dal fornitore all'Ordinativo di fornitura _____ *(da compilare solo se tale modulo viene inviato separatamente dall'Ordinativo di fornitura)*

Il sottoscritto _____, per conto di (Amministrazione di appartenenza):

_____, Direzione/Dipartimento/altro: _____

comunica le sedi di utilizzo, il numero dei soggetti aventi diritto al buono pasto presso ciascuna sede di utilizzo, nonché i riferimenti per la fatturazione.

Consip S.p.A.	Addendum all'Ordinativo di fornitura dei Buoni Pasto	Modulo allegato B del Capitolato
---------------	---	-------------------------------------

Le **sedi di utilizzo** dei buoni pasto ricadenti nel lotto territoriale in questione ed il **numero dei soggetti** presso tali sedi aventi diritto al buono, sono:

Direzione/ Dipartimento	Sede di utilizzo	Indirizzo	Località/Città	Provincia	C.A.P.	N. soggetti aventi diritto al buono per singola sede di utilizzo

Consip S.p.A.	Addendum all'Ordinativo di fornitura dei Buoni Pasto	Modulo allegato B del Capitolato
---------------	---	-------------------------------------

Le fatture dovranno **riportare** il numero di **CUP** (Codice unico di progetto) indicato nell'Ordinativo di Fornitura, nonché il **CIG** (Codice Identificativo Gara) e le ulteriori informazioni indicate nel comma b) dell'art. 7 del Capitolato Tecnico (Allegato A alla Convenzione). Le fatture dovranno essere **intestate a**:

(Amministrazione Contraente o Unità approvvigionante)

Codice Fiscale *(dell'intestatario delle fatture)*

o P. IVA *(dell'intestatario delle fatture)*

Città

Provincia

Via

n°

CAP

le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere **inviate a**:

(Amministrazione Contraente o Unità Approvvigionante)

Attenzione di:

Città

Provincia

Via

n°

CAP

E-mail *

Fax *

Data di emissione, _____

per l'Amministrazione Contraente

(firma)

oppure per l'Unità Approvvigionante

(firma)

*** indicare l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), nonché il numero di fax solo nel caso in cui si autorizza il Fornitore ad utilizzarli per l'invio della fattura.**

Consip S.p.A.	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto Nominativi	Modulo allegato C del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

LOTTO n°: ..

Spett.le

Tel Fax.

e-mail:

c.a.

Riferimenti protocollo Amministrazione	
n° protocollo:	Data:

Il sottoscritto _____, in qualità di Unità Approvvigionante
per (la Pubblica Amministrazione) _____,

Direzione/Dipartimento/Altro _____,

con sede in _____, Via _____ n. _____, Località/Provincia: _____

numero tel. _____, numero fax _____, e-mail _____

richiede

la fornitura descritta negli allegati alla presente Richiesta di Approvvigionamento, sempre nel
rispetto dell'Importo della fornitura indicato nell'Ordinativo di Fornitura:

- inviato il _____ protocollo n° _____
- N° progressivo assegnato dal fornitore all'Ordinativo di fornitura _____ (da compilare solo
se tale modulo viene inviato separatamente dall'Ordinativo di fornitura)

Ogni Richiesta di Approvvigionamento si riferisce ad un unico Ordinativo di Fornitura.

I Buoni Pasto dovranno essere **personalizzati** con la seguente dicitura:

--

Fornitura richiesta: **Totale Buoni:**

--

Valore nominale:

--

Trattasi di buoni pasto in sostituzione di buoni resi:

SI

NO

NOTE:

--

**Per il dettaglio della fornitura richiesta e l'indirizzo di consegna compilare la pagina 2 del
presente modulo, avendo cura di allegare un esemplare della pagina 2 per ogni sede/ufficio**

Rev. 0	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto Nominativi ed. 5	pag. 1 di 2
--------	--	-------------

Consip S.p.A.	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto Nominativi	Modulo allegato C del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

Indirizzo di consegna:

Direzione / Dipartimento	Sede di consegna	Indirizzo	N°	C.A.P.	Località/ Città	Provincia

Alla cortese attenzione del **Sig./Sig.ra** _____

Telefono _____ Fax _____

quale persona da noi incaricata ad effettuare il ritiro dei predetti Buoni Pasto.

Tabella dettaglio fornitura

MATRICOLA	NOMINATIVO	NUMERO BUONI
	N. Totale dei soggetti aventi diritto al BP:	Totale BP:

Timbro e Firma dell'Amministrazione Contraente
oppure dell'Unità Approvvigionante

Data di emissione, _____

Rev. 0	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto Nominativi ed. 5	pag. 2 di 2
--------	--	-------------

Consip S.p.A.	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto non nominativi	Modulo allegato D del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

LOTTO n°:

Spett
 Tel Fax.
 e-mail:.....
 Sig.ra

Riferimenti protocollo Amministrazione	
n° protocollo:	Data:

Il sottoscritto _____, in qualità di Unità Approvvigionante
 per (la Pubblica Amministrazione) _____,
 Direzione/Dipartimento/Altro _____,
 con sede in _____, Via _____ n. ____ , Località/Provincia:____
 numero tel. _____, numero fax _____, e-mail _____

richiede

la fornitura descritta negli allegati alla presente Richiesta di Approvvigionamento, sempre nel
 rispetto dell'Importo della fornitura indicato nell'Ordinativo di Fornitura:

- inviato il _____ protocollo n° _____
- N° progressivo assegnato dal fornitore all'Ordinativo di fornitura _____ (da compilare
 solo se tale modulo viene inviato separatamente dall'Ordinativo di fornitura)

Ogni Richiesta di Approvvigionamento si riferisce ad un unico Ordinativo di Fornitura.

I Buoni Pasto dovranno essere **personalizzati** con la seguente dicitura:

Fornitura richiesta:

Totale carnet: **Totale buoni:** **Valore nominale:**

Trattasi di buoni pasto in sostituzione di buoni resi: SI NO

NOTE:

**Per il dettaglio della fornitura richiesta e l'indirizzo di consegna compilare la pagina 2 del
 presente modulo, avendo cura di allegare un esemplare della pagina 2 per ogni sede/ufficio**

Rev. 0	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto non nominativi ed. 5	pag. 1 di 2
--------	--	-------------

Consip S.p.A.	Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto non nominativi	Modulo allegato D del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

Indirizzo di consegna:

Direzione / Dipartimento	Sede di consegna	Indirizzo	N°	C.A.P.	Località/ Città	Provincia

Alla cortese attenzione del **Sig./Sig.ra** _____

Telefono _____ Fax _____

quale persona da noi incaricata ad effettuare il ritiro dei predetti Buoni Pasto.

Tabella dettaglio fornitura

NUMERO CARNET	NUMERO BUONI PER CARNET	TOTALE BUONI

Data di emissione, _____

Timbro e Firma dell'Amministrazione Contraente
oppure dell'Unità Approvvigionante

--

Consip S.p.A.	Ordinativo di fornitura Buono Pasto Parametrico – I° parte – da compilare attraverso il sito (www.acquistinretepa.it)	Modulo allegato A1 del Capitolato
---------------	--	---

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

Per effettuare un ordinativo di fornitura via fax, l'Amministrazione dovrà:

1. Stampare la prima pagina del presente modulo precompilato (“**Ordinativo di fornitura – I° parte – Dati Anagrafici.pdf**”), riportante le informazioni anagrafiche dell'Unità Ordinante e i dati del fornitore aggiudicatario della Convenzione;
2. Dalla pagina Convenzioni>Vetrina delle Convenzioni>Buoni Pasto4>Documentazione>Ordinativo di fornitura via Fax, scaricare il documento **Ordinativo di fornitura - II° parte.doc**, corrispondente al lotto e alla tipologia di servizio (buono pasto a valore o buono pasto parametrico) di proprio interesse e compilarlo in ogni sua parte;
3. Sottoscrivere l'Ordinativo di fornitura in tutte le pagine, compresa quella precompilata dal sistema;
4. Inviare l'Ordinativo di fornitura – I° e II° parte – al numero di fax indicato nell'intestazione dell'ordinativo stesso.

Consip S.p.A.	Ordinativo di fornitura Buono Pasto Parametricale – I° parte – da compilare attraverso il sito (www.acquistinretepa.it)	Modulo allegato A1 del Capitolato
---------------	--	---

(da inviare al fornitore su carta intestata dell'Amministrazione o Ente)

Protocollo	
Data	DATA

NOME FORNITORE

INDIRIZZO FORNITORE

CAP - COMUNE FORNITORE

TELEFONO FORNITORE FAX FORNITORE

OGGETTO: **XXX**

Il sottoscritto **UTENTI.NOME UTENTI.COGNOME** , Cod. Fiscale
UTENTI.CODI_FISCALE, in qualità di **UTENTI.INCARICO** per (la Pubblica
Amministrazione) **ORGANIZZAZIONI.RAGIONE_SOCIALE**, Direzione/Dipartimento/Altro
concatenazione dei LIVELLI.DESCRIZIONE dell'alberatura di LIVELLI corrispondente a
ORGANIZZAZIONI.ID_LIVELLO,
codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) **ORGANIZZAZIONI.CF_PI**,
con sede in **COMUNI.DESCRIZIONE letto attraverso ORGANIZZAZIONI.ID_COMUNE**
(PROVINCE.DESCRIZIONE letto attraverso ORGANIZZAZIONI.ID_PROVINCIA),
ORGANIZZAZIONI.INDIRIZZO, **ORGANIZZAZIONI.CAP**,
telefono **UTENTI.TELEFONO**, fax **UTENTI.FAX**, e-mail **UTENTI.EMAIL**

Consip S.p.A.	Ordinativo di fornitura di Buoni Pasto Parametrico – II° parte	Modulo allegato A1 del Capitolato
---------------	---	---

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- vista la “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante Buoni Pasto cartacei di qualsiasi taglio, stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e dell’art. 58 legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con il Fornitore;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione;

dichiara

di essere titolare di spesa per l’acquisto di buoni pasto oggetto della convenzione di cui sopra;
che il soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 è il Sign./dott. (indicare anche i relativi riferimenti)

.....

ed ordina

la fornitura di buoni pasto, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata e delle disposizioni tutte della Convenzione, secondo gli importi ed i quantitativi di seguito indicati

A	Valore nominale dei buoni pasto*: _____ €	* Con ciascun Ordinativo di Fornitura potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto. Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali differenti, dovranno emettere diversi Ordinativi di Fornitura, uno per ciascun importo di Valore nominale che intendano richiedere
B	Valore aggiudicato dei Buoni pasto: _____ € (Val.nominale – sconto, da arrotondare al II decimale)	Sconto aggiudicato: %
C	Totale buoni pasto: n. _____	
D	Importo della fornitura: _____ € (IVA esclusa) (tot.numero di buoni x valore aggiudicato del bp)	
E	Durata della fornitura: _____ mese/i **	** indicare un numero compreso tra 1 e 24 – ogni singolo ordinativo di fornitura potrà quindi riferirsi a un periodo temporale definito durante il quale l’Amministrazione potrà effettuare una o più richieste di approvvigionamento di Buoni Pasto

Contemporaneamente all’invio di tale Modulo, è necessario inviare anche il Modulo E sulla “Composizione del pasto” con le specifiche della fornitura, nonché l’Addendum all’Ordinativo di fornitura (Modulo B)

Data di emissione, _____ per l’Amministrazione Contraente
(firma)

Consip S.p.A.	Ordinativo di fornitura di Buoni Pasto Parametrico - II° parte	Modulo allegato A1 del Capitolato
------------------	---	--------------------------------------

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno riportare il seguente numero di **CUP** (Codice unico di progetto) _____.

Si rammenta che il Fornitore, qualora non abbia autorizzato la Consip S.p.A. alla pubblicazione dei dati afferenti alle generalità e al codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i del Fornitore dedicato/i al presente appalto, sarà tenuto a comunicare tali dati, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente autorizzi delle Unità Approvvigionanti a richiedere la fornitura dei buoni pasto mediante la convenzione di cui sopra, sempre nel rispetto dell'importo annuale impegnato, è necessario che indichi le persone/uffici delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario le successive Richieste di Approvvigionamento dovranno essere inviate dalle Unità Ordinanti.

Unità Approvvigionanti (Direzione / Dipartimento / altro)	Referente dell'Unità Approvvigionante autorizzato alla Richiesta di approvvigionamento	Località / Provincia	E-mail

Nota: inserire altri fogli se il presente non è sufficiente

Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, autorizza il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

per l'Amministrazione Contraente
(firma)

* Nel caso non sia disponibile un indirizzo mail, indicare un numero di fax nella colonna "E-mail"

Rev. 1	Ordinativo di fornitura di Buoni Pasto Parametrico ed. 5	pag. 3 di 3
--------	--	-------------

Consip S.p.A.	Composizione del pasto (Buono pasto parametrale)	Modulo allegato E del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

LOTTO n°: ..

Spett.le

Tel.....Fax.

e-mail:

C.a.:

Riferimenti protocollo Amministrazione			
n° protocollo dell'Amministrazione:			Data:
Il sottoscritto		in qualità di	
per conto di (indicare l'Amministrazione di appartenenza)			
Direzione / Dipartimento / altro			
Codice Fiscale o Partita IVA (dell'Amministrazione)			
Codice Fiscale o Partita IVA (dell'Unità Ordinante)			
con sede in		Provincia	
Via	N°	CAP	
Tel.	Fax	e-mail:	

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- vista la "Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante Buoni Pasto cartacei di qualsiasi taglio, stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e dell'art. 58 legge 388/2000, dalla Consip S.p.A.

richiede la fornitura di un pasto costituito dalle seguenti portate, con la scelta tra almeno due alternative per ogni portata:

Barrare soltanto le caselle che s'intendono scegliere per costituire il pasto:

☐	Un primo
☐	Un secondo
☐	Un contorno
☐	Frutta
☐	Pane
☐	Bevanda

per l'Amministrazione Contraente

(firma)

Consip S.p.A.	Dichiarazione di Impegno Pasto parametrico	Modulo allegato F del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

Il sottoscritto _____, Titolare dell'Esercizio Pubblico con Ragione Sociale _____ denominato _____ sito in _____, Via/P.zza _____ n° _____ Provincia _____ come meglio identificato dal timbro apposto in calce alla presente, in possesso delle prescritte licenze ed in regola con la normativa igienico-sanitaria vigente in materia, convenzionato con la Società _____, per la prestazione del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da essa emessi con il marchio _____ in favore dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche aderenti alla Convenzione Consip,

SI IMPEGNA

A somministrare, a fronte della consegna di un buono pasto intestato alla seguente Amministrazione _____, un pasto così composto:

- un **primo** piatto a scelta tra almeno 2 alternative fra quelle allegate alla presente;
- un **secondo** piatto a scelta tra almeno 2 alternative fra quelle allegate alla presente;
- un **contorno** a scelta tra almeno 2 alternative fra quelle allegate alla presente;
- **pane**;
- **frutta**;
- una **bevanda** a scelta tra almeno 2 alternative fra quelle allegate alla presente;

In Fede

--

Timbro e Firma del Titolare dell'Esercizio Convenzionato

Data ____ / ____ / ____

Rev. 0	Dichiarazione di Impegno Pasto parametrico Buoni pasto ed. 5	pag. 1 di 1
--------	---	-------------

CONSIP S.p.A.

Gara per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti" ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 5

ALLEGATO G

Reportistica

CONSIP S.p.A.

Gara per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti" ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 5

1. Sez.1 Informazioni relative agli ordinativi di fornitura e Richieste di approvvigionamento	3
1.1 Generalità	3
1.2 Ordinativi di fornitura del lotto	3
1.3 Richieste di Approvvigionamento.....	5
2. Sez. 2 Progetto Data Mart Beni/Servizi - Flussi dati di alimentazione del sistema – Versione 3	6
2.1 Scopo del documento	6
2.2 Modalità di invio	6
2.3 Nomenclatura dei flussi.....	7
2.4 Regole di formato dei dati	7
2.5 Descrizione dei flussi di dati	9
2.6 Regole di generazione dei flussi.....	18
2.7 Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni	19

1. Sez.1 Informazioni relative agli ordinativi di fornitura e Richieste di approvvigionamento

1.1 Generalità

Vengono descritti di seguito i principali flussi dati che il fornitore deve rendere disponibili per alimentare il sistema informativo di Consip. In particolare i flussi che il fornitore dovrà fornire alla Consip sono suddivisi in due tipologie:

- Ordinativi di fornitura del lotto
- Flusso di alimentazione del datawarehouse

1.2 Ordinativi di fornitura del lotto

a. Modalità di compilazione:

Ciascun fornitore aggiudicatario di un lotto riceverà da Consip un foglio elettronico, su formato Excel, file "Riepilogo ordini per BP tutti i tagli edizione 5" che sarà oggetto di compilazione. I campi oggetto di compilazione sono i seguenti:

1. "Identificazione del fornitore"
2. "Ordinativi di fornitura"
3. "Richieste di Approvvigionamento"
4. "Buoni rientrati"

Foglio elettronico 1. "Identificazione del Fornitore"

Lotto n°	
Nome Fornitore	
Nominativo del Referente del fornitore	
Tel.	
Fax.	
e-mail	

Foglio elettronico 2. "Ordinativi di fornitura" (OdF)

lotto n°	n. progr. Attribuito all'OdF	Data emissione OdF (gg/mm/aa)	Amm.ne Ordinante	Nome e cognome del referente Amm.ne Ordinante	Valore nominale	Totale buoni pasto (n)	IMPORTO della Fornitura (in Euro) IVA esclusa	Durata fornitura (n. mesi)	Codice di aggregazione Unità ordinanti

Modalità di compilazione:

- "Lotto n°": indicare il lotto oggetto di aggiudicazione

CONSIP S.p.A.

Gara per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti" ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 5

- *n. progr. Attribuito all'OdF*: N identificativo dell'Ordine assegnato dal Fornitore per collegarvi le relative Richieste di approvvigionamento
- *Data emissione OdF (gg/mm/aa)*: riportare la data (giorno-mese-anno) indicata nell'OdF.
- *Valore Nominale*: il valore nominale dei buoni pasto indicato nella riga A) dell'OdF
- *Totale Buoni pasto*: il numero dei buoni indicati nella riga C) dell'OdF
- *"Importo della Fornitura (in Euro) - IVA esclusa"*: indicare l'importo espresso in Euro (IVA esclusa) riportato nella riga "D" dell'OdF.
- *Durata della Fornitura*: indicare il numero dei mesi riportato nella riga E) dell'OdF
- *Codice di aggregazione Unità ordinanti*: il codice identificativo della tipologia di Amministrazione di cui alla tabella di seguito riportata:

COMPARTO	TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE	CODICE
STATO	MINISTERO GIUSTIZIA	A1.1
	MINISTERO INTERNO	A1.2
	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (incluso le Commissioni tributarie)	A1.3
	MINISTERO DIFESA	A1.4
	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	A1.5
	MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	A1.6
	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (incluso i CRA)	A1.7
	MINISTERO TRASPORTI	A1.8
	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A1.9
	MINISTERO INFRASTRUTTURE	A1.10
	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	A1.11
	MINISTERO SALUTE	A1.12
	MINISTERO AFFARI ESTERI	A1.13
	MINISTERO COMUNICAZIONI	A1.14
	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	A1.15
	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA (incluso gli Uffici scolastici)	A1.16
	MINISTERO COMMERCIO INTERNAZIONALE	A1.17
	MINISTERO SOLIDARIETA' SOCIALE	A1.18
	ORGANI DELLO STATO (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avvocatura dello Stato, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore della magistratura)	A2
ENTI LOCALI	AGENZIE FISCALI (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate)	A3
	AUTHORITY	A4
	ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI (Aci, Coni, Siae, Monopoli di Stato, Istat, Consob, Ice)	A5
	ENTI, ISTITUTI, FONDI DI PREVIDENZA (Inps, Inpdap, Inail)	A6
	ISTITUTI SCOLASTICI	A7
SANITA'	COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONE DI COMUNI	B1
	PROVINCE	B2
	REGIONI	B3
	ALTRO ENTI LOCALI *	B4
SANITA'	AZIENDE SANITARIE LOCALI	C1
	AO, POLICLINICI E IRCCS	C2
	AZIENDE, ISTITUTI, SOCIETA' ED ENTI DI SERVIZI SANITARI PUBBLICI	C3
	CROCE ROSSA ITALIANA	C4
	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI	C5
	ORDINI PROFESSIONALI	C6

UNIVERSITA'	UNIVERSITA' E POLITECNICI	D1
	ENTI E ISTITUTI DI RICERCA	D2
	CONSERVATORI	D3
	ENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO	D4
SOCIETA' PUBBLICHE	SOCIETA' PUBBLICHE NAZIONALI (Consip, Istituto poligrafico dello Stato)	E1
	SOCIETA' PUBBLICHE LOCALI	E2

* Altro Enti locali: Associazioni e fondazioni, Autorita' d'ambito, Autorita' portuali, Aziende ed Enti di distribuzione e vendita gas, Aziende ed Enti di servizi ambientali e turistici, Aziende ed Enti di servizi ambientali e turistici, Aziende ed Enti di servizi idrici, Aziende ed Enti di servizi pubblici, Aziende ed Enti di servizi socio-assistenziali, Aziende ed Enti di servizi urbani e di edilizia, Aziende ed Enti di trasporto e mobilita', Aziende ed Enti multiutility, Camere di commercio, Consorzi, Enti parco ed Enti/istituti di sviluppo agricolo, Enti, Agenzie, Societa', Associazioni, Fondazioni, Istituti, e altri Organismi regionali, provinciali, Istituti/Agenzie regionali, provinciali e comunali

1.3 Richieste di Approvvigionamento

Foglio Elettronico **"Richieste di Approvvigionamento" (RdA):**

lotto n°	n. progr. Attribuito all'OdF	n. progr. Attribuito all'RdA	DATA emissione RdA (gg/mm/aa)	Totale Buoni Pasto N.	Importo della fornitura (n Euro) IVA esclusa

Modalità di compilazione:

- **"Lotto n°"**: indicare il lotto oggetto di aggiudicazione
- **n. progr. Attribuito all'OdF**: N identificativo dell'Ordine assegnato dal Fornitore per collegarvi le relative Richieste di approvvigionamento
- **n. progr. Attribuito all'RdA**: N identificativo dell'RdA assegnato dal Fornitore per collegarvi i relativi Buoni pasto rientrati
- **Data emissione RdA (gg/mm/aa)**: riportare la data (giorno-mese-anno) indicata nell'RdA.
- **Totale Buoni pasto**: il numero dei buoni indicati nella RdA
- **"Importo della Fornitura (in Euro) - IVA esclusa"**: indicare l'importo espresso in Euro (IVA esclusa) riportato nella RdA.

B Modalità di invio dei dati:

Tali dati, compilati secondo le istruzioni sopra riportate, dovranno essere inviati ogni 15 (quindici) giorni all'indirizzo di posta elettronica che verrà comunicato dalla Consip.

2. Sez. 2 Progetto Data Mart Beni/Servizi - Flussi dati di alimentazione del sistema – Versione 3

2.1 Scopo del documento

Scopo del documento è descrivere i principali flussi di alimentazione del sistema Data Mart per le convenzioni relative a Beni/Servizi con un Budget di spesa preventivato.

Il documento prevede i seguenti capitoli:

Modalità di invio dei flussi, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la nomenclatura e il formato;

Descrizione dei flussi di dati, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni;

Regole di generazione dei flussi, che specifica le modalità con cui devono essere valorizzati i campi.

2.2 Modalità di invio

I flussi richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini emessi e dei beni/servizi erogati nel mese N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1).

Il flusso relativi alle penali ed agli storni, nel caso in cui esistano, seguono le stesse regole di invio precedentemente descritte.

Se non esistono dati reali del mese N da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1, inviando una mail all'indirizzo gestione.dwca@tesoro.it

Alle tempistiche precedentemente descritte fa eccezione il flusso relativo al catalogo, che dovrà essere inviato una sola volta all'attivazione della Convenzione e nuovamente inviato solo in caso di inserimento in Convenzione di ulteriori Prodotti/Servizi.

I flussi dovranno essere inviati a Consip tramite l'apposita procedura di acquisizione, residente sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A.

Successivamente all'aggiudicazione della Convenzione verranno comunicati al Fornitore aggiudicatario i dati necessari per l'esecuzione di tale procedura, ovvero l'indirizzo url, la userid per l'autenticazione ed il "Manuale d'Uso" (che è comunque possibile scaricare dallo stesso Portale).

Relativamente ai dati errati individuati da Consip, sarà richiesta al Fornitore la bonifica degli stessi.

La richiesta di bonifica sarà definita con una comunicazione inviata al Fornitore via e-mail.

Il Fornitore dovrà acquisire, tramite download dall'apposita procedura residente sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A., il flusso contenente i record errati accompagnati dalle relative segnalazioni di errore, effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti entro una settimana.

A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi "Integrità dei dati" e "Regole di formato e contenuto dei campi".

2.3 Nomenclatura dei flussi

Il nome del flusso (assegnato automaticamente dalla procedura di acquisizione) è costituito da informazioni relative al Fornitore, alla data di invio e al tipo di informazioni contenute.

Il nome del flusso avrà il formato <cod1>_<cod2>_<cod3>_<cod4>

- <cod1> : identificativo della Convenzione – alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod2> : identificativo della tipologia del flusso – alfanumerico di 4 caratteri,
- <cod3> : identificativo del Fornitore – alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod4> : data di invio del flusso – formato timestamp aaaammgghhmmss.

2.4 Regole di formato dei dati

Nella produzione dei flussi da inviare a Consip dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:

- I flussi devono essere prodotti in formato "file di testo".
- Tutti i campi di tipo "data" devono avere il formato AAAAMMGG, in altre parole: anno (4 digit) – mese (2 digit) – giorno (2 digit) in sequenza e senza separatore.
Esempio: per indicare che un ordine è stato protocollato il 29 settembre 2001, il campo DTTM_PROTOCOLLO del flusso "Testata Ordini di beni/servizi in convenzione" dovrà assumere il valore 20010929.
- Tutti i campi "importo" devono essere valorizzati a meno dell'IVA.
- Non devono essere utilizzate abbreviazioni nei campi di tipo "testo".
- I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:

Carattere speciale	Caratteri con cui sostituire
À	a'
È	e'
Ê	e'
Ì	i'
Ò	o'
Ù	u'
1° ... 9°	I ... IX

10°, ...	10mo, ...
N°	n.
...	...

- Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPO_ORDINE del flusso "Testata Ordini di beni/servizi in convenzione") il carattere separatore deve essere il punto (es. 100000.00) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
- I flussi sono definiti con formato "variabile con carattere separatore", con questo si intende dire che:
 - o all'interno dei singoli campi del record devono essere riportati esclusivamente i caratteri significativi, eliminando eventuali spazi o altri caratteri non significativi a riempimento del campo, in testa o in coda (la lunghezza di ogni campo e del record finale non sarà fissa, ma dipenderà dal suo contenuto effettivo);
 - o la fine di un campo è contraddistinta dal carattere indicato come separatore, cioè il carattere | (pipe);
 - o non deve essere riportato un carattere separatore a chiusura dell'ultimo campo del record.

Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso "Testata Ordini di beni/servizi in convenzione" secondo quanto appena detto:

```
09876543210|DLCVTI66D04E506J|OR22|1|P44|20010911|20010915|F|20011011|12|150000.00|
01234567890|SSSGLI55D04H501K|OR23|2|DPR/2|20010920|20010923|L|20011021|24|30000.50|01236543210
```

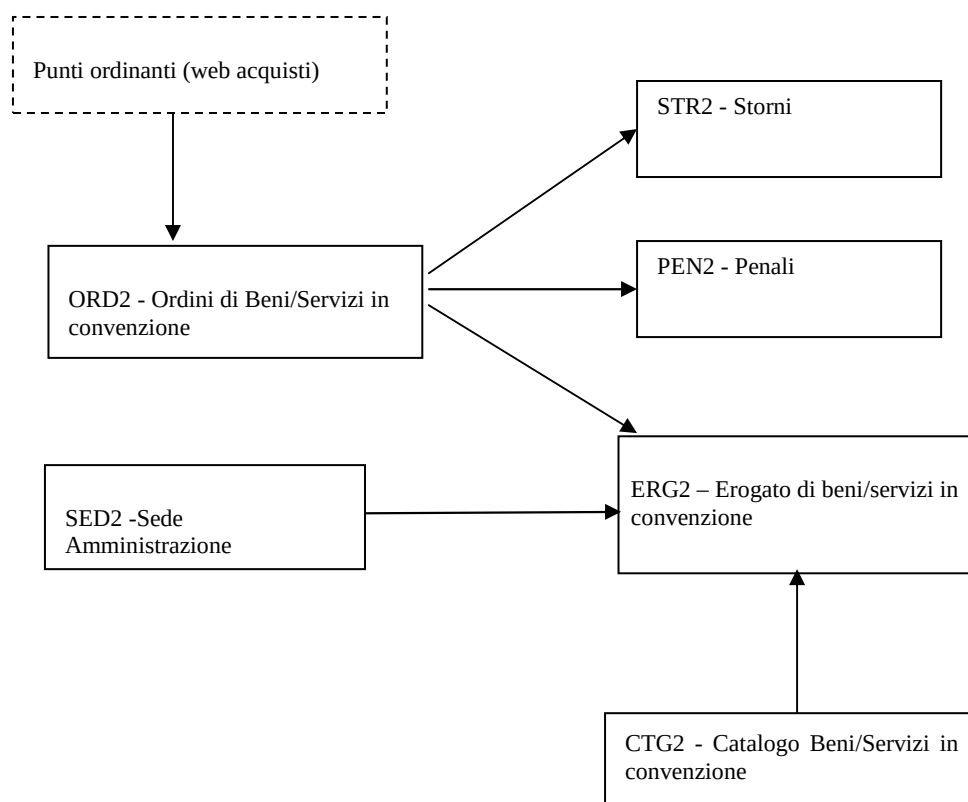
- Qualora un campo non debba essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Convenzione, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi o, se si tratta dell'ultimo campo del record, con un carattere separatore come ultimo carattere del record stesso (vedi esempio al punto precedente).
- Qualora un flusso è definito con modalità di invio "incrementale", ogni invio di tale flusso deve contenere un insieme di dati non presenti nei flussi della stessa tipologia precedentemente inviati. A tal fine, per ogni flusso richiesto viene indicato l'insieme dei campi che ne costituisce l'identificativo.

2.5 Descrizione dei flussi di dati

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori per le convenzioni che riguardano i Beni/ Servizi a Budget:

- **Testata Ordini di beni/servizi in convenzione**, relativo ai singoli Ordinativi di Fornitura con l'indicazione del budget complessivo allocato dall'Amministrazione o Ente Contraente (vanno inviati i dati degli Ordinativi di Fornitura per cui sono stati superati i tempi previsti per l'annullamento);
- **Sede dell'Amministrazione beneficiaria**, relativo all'elenco delle sedi dell'Amministrazione beneficiarie dei Beni/Servizi, fornito dall'Amministrazione o Ente Contraente contestualmente all'Ordinativo di Fornitura;
- **Erogato di beni/servizi in convenzione**, relativo ai consuntivi di quanto erogato/approvvigionato mensilmente a valle del processo di fatturazione del Fornitore;
- **Catalogo**, relativo ai beni/servizi presenti in Convenzione;
- **Penali**, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;
- **Storni di Ordini di beni/servizi**, relativo agli storni con cui le Amministrazioni o Enti Contraenti riducono il budget allocato tramite gli Ordinativi di Fornitura precedentemente emessi.

Lo schema seguente mostra le relazioni tra i flussi.



Il verso delle frecce indica le relazioni tra i flussi: sono "flussi padre" quelli da cui le frecce hanno origine e "flussi figli" quelli verso cui le stesse frecce puntano.

Nei paragrafi a seguire per ciascun flusso vengono specificati

- la tipologia di flusso (Dati di dettaglio o Anagrafico)
- la frequenza di invio (Mensile o Una Tantum)
- la modalità di invio (Incrementale o Rimpiazzo).

e per ogni campo vengono forniti

- la descrizione;
- la tipologia (testo, numero, data);
- il numero massimo di caratteri previsto (in particolare per i numeri decimali viene specificato il numero massimo di cifre per la parte intera e per quella decimale. Ad esempio: numero 10,4 indica che il numero massimo di cifre per la parte intera è 10 mentre per la parte decimale è 4) ;
- l'appartenenza al set di campi che costituisce l'identificativo del record;
- il riferimento alla modalità di valorizzazione e alle fonti delle informazioni, secondo la seguente legenda

NA	Dati non applicabili alla tipologia di iniziativa
Mod	Dati da reperire dagli ordinativi di fornitura cartacei o elettronici
For	Dati da reperire in archivi del Fornitore
Ext	Dati da riconciliare con archivi di riferimento esterni

A tale proposito, le fonti di informazione individuate sono:

- moduli cartacei allegati alla Convenzione,
- negozio elettronico per l'acquisto di beni e servizi della Convenzione,
- informazioni del Fornitore sulla lavorazione e consuntivazione dei dati dei beni acquisiti/servizi sottoscritti,
- anagrafe dei Punti Ordinanti della PA registrati al sistema di e-procurement,
- archivi territoriali dell'ISTAT,
- tabelle di codifica riportate nel presente documento.

Nome Flusso: ORD2 Testata Ordini di beni/servizi in convenzione						
Tipo Flusso: Dettaglio dati			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si	Separatore: 		
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lunghezza	id	rif
1	CODI_FISC_ENTE	E' il codice fiscale dell'Amministrazione o Ente Contraente dichiarato dal Referente di spesa all'atto della registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	16		Ext
2	CODI_FISC_REFERENTE_PA	E' il codice fiscale del Referente di spesa che effettua l'ordine come da registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	16		Ext
3	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento.	Testo	20	Si	For
4	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	4	Si	For
5	CODI_PROTOCOLLO	E' il numero di protocollo assegnato all'ordine dall'Amministrazione o Ente Contraente. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Testo	25		Mod
6	DTTM_PROTOCOLLO	E' la data in cui l'ordine viene protocollato dall'Amministrazione o Ente Contraente. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Data			Mod
7	DTTM_ACCETTAZIONE_ORDINE	E' la data in cui viene validato l'ordine da parte del Fornitore, ovvero la data in cui si intende accettato l'ordine a seguito delle opportune verifiche previste dalla Convenzione e del superamento dei tempi a disposizione dell'Amministrazione o Ente Contraente per poter effettuare l'annullamento dell'ordine stesso.	Data			For
8	TIPO_EMISSIONE_ORDINE	E' la codifica della modalità di emissione dell'ordine da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. Da valorizzare secondo il seguente criterio: - tramite negozio elettronico (ON_LINE): "L" - in maniera tradizionale (OFF_LINE): "F".	Testo	1		For
9	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
10	DTTM_LIMITE_PREVISTA	E' la data di prevista attivazione della fornitura. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Data			Mod
11	DURATA_CONTRATTO	E' la durata della fornitura richiesta nell'ordine, espressa in mesi. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Numero	2		Mod
12	IMPO_ORDINE	Valore totale dell'ordine in euro. E' il budget di spesa previsto o valore stimato del contratto. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Numero	10, 4		Mod
13	CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE	Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura	Testo	16		Mod

CONSIP S.p.A.

Gara per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti" ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 5

		cartaceo o proveniente da negozio elettronico.				
--	--	--	--	--	--	--

Nome Flusso: SED2 Sede dell'Amministrazione beneficiaria						
Tipo Flusso: Anagrafica			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore: 	
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lunghezza</i>	<i>id</i>	<i>rif</i>
1	CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA	Identifica la sede di riferimento dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio. Può essere la sede del referente dell'Unità Organizzativa beneficiaria. Tale codice dovrà essere definito dal Fornitore e dovrà individuare la Sede in maniera univoca nell'ambito di uno stesso Fornitore.	Testo	20	Si	For
2	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Si	For
3	DESC_AMM_BENEFICIARIA	Denominazione dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio, come da archivi del Fornitore.	Testo	100		For
4	CODI_PROVINCIA	Codice ISTAT della provincia di ubicazione della sede di riferimento.	Testo	3		Ext
5	CODI_COMUNE	Codice ISTAT del comune di ubicazione della sede di riferimento.	Testo	6		Ext
6	DESC_INDIRIZZO	Indirizzo della sede, come da archivi del Fornitore.	Testo	200		For
7	DESC_CIVICO	Civico dell'indirizzo, come da archivi del Fornitore.	Testo	5		For
8	DESC_CAP	CAP dell'indirizzo, come da archivi del Fornitore.	Testo	5		For

CONSIP S.p.A.

Gara per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti" ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 5

Nome Flusso: ERG2 Erogato di beni/servizi in convenzione						
Tipo Flusso: Dettaglio dati			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore:	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lungh.	id	rif
1	CODI_FISC_ENTE	E' il codice fiscale dell'Amministrazione o Ente Contraente dichiarato dal Referente di spesa all'atto della registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	16		Ext
2	CODI_FISC_REFERENTE_PA	E' il codice fiscale del Referente di spesa che effettua l'ordine come da registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	16		Ext
3	CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE	Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione.	Testo	16		Mod
4	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Consente di associare l'erogato al relativo ordine (flusso ORD2)	Testo	20	Si	For
5	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	4	Si	For
6	CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA	Identifica la sede dell'Amministrazione beneficiaria del Bene/Servizio. L'identificativo è quello dell'Anagrafica Sede (flusso SED2).	Testo	20	Si	For
7	CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTO	Identifica lo specifico Bene/Servizio erogato/approvigionato.	Testo	20	Si	Ext
8	ANNO_RIFERIMENTO	E' l'anno a cui si riferisce la spesa per l'erogato/approvvigionato. Si tratta quindi dell'Anno di competenza contabile di quanto erogato/approvvigionato, ovvero l'Anno in cui è stata emessa la relativa fattura.	Numero	4	Si	For
9	MESE_RIFERIMENTO	E' il mese a cui si riferisce la spesa per l'erogato/approvvigionato. Si tratta quindi del Mese di competenza contabile di quanto erogato/approvvigionato, ovvero il Mese in cui è stata emessa la relativa fattura.	Numero	2	Si	For
10	NON APPLICABILE	<u>Non applicabile.</u> Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
11	NON APPLICABILE	<u>Non applicabile.</u> Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
12	QNTA_EROGATA	E' la quantità di Bene/Servizio (nell'unità di misura associata al Bene/Servizio come da Catalogo) erogata/approvvigionata e fatturata all'Amministrazione beneficiaria per la specifica Sede nel periodo (anno-mese) di riferimento.	Numero	10, 2		For
13	IMPO_EROGATO	E' l'importo (espresso in €) relativo alla quantità di Bene/Servizio erogata/approvvigionata e fatturata all'Amministrazione beneficiaria per la specifica Sede nel periodo (anno-mese) di riferimento.	Numero	10, 4		For

CONSIP S.p.A.

Gara per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti" ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 5

Nome Flusso: CTG2 Catalogo prodotti beni/servizi in convenzione						
Tipo Flusso: Anagrafica			Frequenza: Una tantum			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore: 	
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lunghezza</i>	<i>id</i>	<i>rif</i>
1	CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTO	Identifica univocamente lo specifico Bene/Servizio. Da valorizzare in modo uguale al Codice Articolo DARPA. Nel caso in cui il "Codice Articolo DARPA" non fosse presente, tale campo andrà valorizzato con il "Codice Articolo Fornitore".	Testo	20	Si	For
2	CODI_ARTICOLO_GARA	Identifica lo specifico Bene/Servizio acquistato/sottoscritto secondo la codifica riportata nella documentazione di gara, se presente, altrimenti rimane non valorizzato.	Testo	20		Ext
3	DESC_ARTICOLO	E' la descrizione del prodotto in Convenzione	Testo	200		For
4	CODI_LOTTO	Identifica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	8	Si	For
5	CODI_ARTICOLO_FORNITORE	E' la codifica del Bene/Servizio utilizzata dal Fornitore	Testo	20		For
6	FORNITORE	Identifica il Fornitore che fornisce il Bene/Servizio	Testo	100		For
7	PRODUTTORE	E' il marchio dell'articolo in Convenzione	Testo	100		For
8	CONTRIBUTO_MASSIMALE	Valorizzare con N (i singoli prodotti non erodono il massimale, che si erode con l'importo stimato dell'ordine).				NA
9	CALCOLO_MASSIMALE	<u>Non applicabile</u> . Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
10	PREZZO_UNITARIO	E' il prezzo unitario in Convenzione del prodotto, al netto dell'IVA.	Numero	10,4		For
11	UOM	E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili a catalogo (es. pacco, scatola).	Testo	15		For
12	TIPO_MODALITA_PAGAMENTO	<u>Non applicabile</u> . Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA

Nome Flusso: PEN2 Penali applicate						
Tipo Flusso: Dettaglio dati			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore: 	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lung.	id	rif
1	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore in riferimento al quale l'Amministrazione o Ente Contraente ha applicato le Penali.	Testo	20	Si	For
2	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Si	For
3	CODI_CAUSALE	Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata.	Testo	1	Si	Ext
4	CODI_MOTIVO	Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata.	Testo	2	Si	Ext
5	DTTM_EMISSIONE_PENALE	E' la data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente.	Data		Si	For
6	IMPO_PENALE	Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. (non applicabile in caso di Risoluzione contratto).	Numero	10, 4		For

Tabella CAUSALE	
CODI_CAUSALE	DESCRIZIONE
P	Applicazione di penali
D	Richiesta di maggior danno
R	Risoluzione contratto

Tabella MOTIVO	
CODI_MOTIVO	DESCRIZIONE
A1	Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni
A2	Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto
A3	Difficoltà tra ordinato e consegnato
A4	Erogazione dei servizi connessi (es.: installazione)
A5	Integrità dei prodotti consegnati
B1	Qualità dei prodotti / servizi forniti / erogati
C1	Servizi di fatturazione
D1	Qualità Call Center del Fornitore
E1	Qualità dei servizi di assistenza (tecnico o post vendita)
E2	Qualità Responsabile del servizio del Fornitore

CONSIP S.p.A.

Gara per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti" ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 5

Nome Flusso: STR2 Storni di beni/servizi in convenzione						
Tipo Flusso: Dettaglio dati			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore: 	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lunghezza	id	rif
1	CODI_FISC_ENTE	E' il codice fiscale dell'Amministrazione o Ente Contraente dichiarato dal Referente di spesa all'atto della registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	16		Ext
2	CODI_FISC_REFERENTE_PA	E' il codice fiscale del Referente di spesa che effettua l'ordine come da registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	16		Ext
3	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine (assegnato dal Fornitore) a cui fa riferimento lo storno (flusso ORD2)	Testo	20	Sì	For
4	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Sì	For
5	CODI_PROTOCOLLO	E' il numero di protocollo assegnato dall'Amministrazione o Ente Contraente che ha richiesto lo storno della quota parte di importo. Non viene valorizzato per storni a seguito di fine temporale del contratto.	Testo	25		Mod
6	DTTM_PROTOCOLLO	E' la data in cui lo storno viene protocollato dall'Amministrazione o Ente Contraente. Non viene valorizzato per storni a seguito di fine temporale del contratto.	Data			Mod
7	DTTM_ACCETTAZIONE_ORDINE	E' la data in cui è stato validato l'ordine di riferimento da parte del Fornitore.	Data			For
8	NON APPLICABILE	<u>Non applicabile.</u> Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
9	NON APPLICABILE	<u>Non applicabile.</u> Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
10	DTTM_ACCETTAZIONE_STORNO	E' la data in cui viene validato lo storno da parte del Fornitore	Data		Sì	For
11	NON APPLICABILE	<u>Non applicabile.</u> Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
12	IMPO_STORNO	Valore totale dello storno in euro. E' l'importo da stornare dall'ordine originario (non deve essere negativo).	Numero	10, 4		Mod
13	NON APPLICABILE	<u>Non applicabile.</u> Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA

CONSIP S.p.A.

Gara per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni e per gli Enti" ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 5

Nome Flusso:		UTI2 Utilizzo dei Buoni					
Tipo Flusso:		Dettaglio dati		Frequenza:		Semestrale	
Modalità Invio:		Incrementale		Form. Variabile:		Si	Separatore:
seq	attributo	descrizione		tipo dati	lungh.	id	rif
1	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.		Numero	4	Si	For
2	ANNO_UTILIZZO	Anno di inizio del periodo di competenza contabile per la spesa		Numero	4	Si	For
3	MESE_UTILIZZO	Mese di inizio del periodo di competenza contabile per la spesa		Numero	2	Si	For
4	CODI_ARTICOLO_DARPA	Identifica lo specifico Bene/Servizio erogato/approvigionato.		Testo	20	Si	Ext
5	CODI_TIPO_ESERCIZIO_C ONV	Contiene il codice identificativo della tipologia di esercizio in cui i buoni sono stati utilizzati, come da tabella relativa alla "COMPILAZIONE CAMPO TIPOLOGIA DI ESERCIZIO" allegata al Capitolato Tecnico		Testo	1	Si	Ext
6	NUME_BUONI	Numero di buoni pasto utilizzati nel mese di riferimento aggregati per tipologia del buono e tipologia di esercizio		Numero	8		For

2.6 Regole di generazione dei flussi

In questo capitolo vengono date alcune indicazioni riguardo la generazione dei flussi. In particolare sono descritte le regole di congruità tra flussi e le modalità di reperimento di alcuni dati da fonti di informazione esterne.

Integrità dei dati

Qualora un flusso sia correlato logicamente ad uno o più degli altri flussi (secondo quanto emerge dallo schema del capitolo precedente), le informazioni di relazione devono essere congruenti.

Riferendoci allo schema dei dati precedente riportato, per ognuna delle relazioni indicate attraverso le frecce dovrà essere verificato che per ogni record dei flussi figli il valore dei campi che rappresentano gli identificativi del flusso padre sia presente in uno dei record del flusso padre inviato contestualmente o in uno di quelli inviati precedentemente.

Ad esempio, se nel flusso "Erogato di beni/servizi in convenzione" (flusso figlio perché puntato dalla freccia) è presente un record con CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA = 5 e SEQU_LOTTO = 1 (campi identificativi del flusso padre), deve essere presente un record con CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA = 5 e SEQU_LOTTO = 1 nel flusso "Sede dell'Amministrazione beneficiaria" (flusso padre) inviato contestualmente oppure in uno dei flussi "Sede dell'Amministrazione beneficiaria" precedentemente inviati.

2.7 Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni

In questo paragrafo sottolineiamo la presenza di archivi di riferimento esterni nei quali devono essere trovati alcuni valori da riportare nelle colonne dei flussi dati che saranno forniti a Consip.

Questo è reso necessario per integrare le informazioni provenienti da diverse fonti.

Nome del campo	Archivio di riferimento
CODI_FISC_ENTE CODI_FISC_REFERENTE_PA	È obbligo del Fornitore verificare la presenza del soggetto ordinante nell'archivio delle registrazioni al sistema di e-procurement Consip per mezzo della apposita funzione di ricerca dell'amministrazione disponibile nell'Area Fornitori del Portale degli Acquisti in Rete della P.A., utilizzando i riferimenti presenti nel modulo d'ordine
CODI_PROVINCIA	La provincia in cui risiede la sede in esame deve essere ricondotta al codice ISTAT della stessa
CODI_COMUNE	Il comune in cui risiede la sede in esame deve essere ricondotto al codice ISTAT dello stesso
CODI_ARTICOLO_GARA	E' il Codice Articolo presente nella documentazione di gara della Convenzione.

In modo particolare i valori immessi nei campi CODI_FISC_ENTE e CODI_FISC_REFERENTE_PA devono individuare Punti Ordinanti registrati ed abilitati all'acquisto e quindi devono coincidere con i codici presenti nell'archivio dei punti ordinanti messo a disposizione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A..

In questo senso gli stessi codici vengono a perdere il loro significato di "codici fiscali", assumendo quello di "Codici Identificativi del Punto Ordinate".

Verranno perciò comunicati da Consip al Fornitore l'indirizzo del sito e i dati identificativi (nome utente e password) per il collegamento e l'accesso a tale archivio (saranno gli stessi utilizzati anche per accedere alla procedura di acquisizione flussi).

L'inserimento di un "Punto Ordinate" (costituito dalla coppia Unità organizzativa – referente P.A., individuati dai rispettivi codici fiscali) in un eventuale archivio del Fornitore, da cui poi saranno ricavati i dati per i flussi da inviare a Consip, dovrà perciò esser soggetto alla verifica di congruenza dei dati con quanto presente nel suddetto archivio di riferimento sul Portale. Si consiglia pertanto di non effettuare un'eventuale copia dei dati dal web su un archivio locale tramite ridigitazione dei dati, ma al più attraverso le funzioni di "Copia" e "Incolla" di Windows.

CONSIP S.p.A.

*Gara telematica per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche
Amministrazioni e per gli Enti*

Allegato “B”

Offerta Tecnica del Fornitore

Dichiarazione di offerta tecnica

Il sottoscritto BERNARDO BERNARDI, nella sua qualità di Titolare / Rappresentante legale, a utorizzato a rappresentare legalmente DAY RISTOSERVICE S.P.A., con sede legale in BOLOGNA, VIA DELL'INDUSTRIA, 35;

di seguito definito anche solo Concorrente;

in merito al lotto denominato "Lotto 2: Friuli – Veneto-Trentino - Emilia Romagna - Toscana" relativo a lla gara "Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - Edizione 5" presenta le seguenti caratteristiche tecniche migliorative:

Commissione sui buoni pasto agli esercizi: 5,60.

Rete degli esercizi convenzionati nel lotto: 15.000,00.

Termini di pagamento agli esercizi: 15/30.

Il concorrente, inoltre, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali, nel Capitolato tecnico e negli altri atti della presente gara.

MILANO, lì 19/11/2009

Attenzione. Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

ALLEGATO 2

Dichiarazione integrativa dell'Offerta tecnica



Spett.le
Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E
00198 ROMA

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'OFFERTA TECNICA

GARA PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (ED.5) AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000

La DAY RISTOSERVICE S.P.A., con sede in BOLOGNA, Via DELL'INDUSTRIA 35, tel. 051/2106611, Capitale sociale EURO 1.200.000,00 codice fiscale 03543000370, partita IVA n. 03543000370 iscritta nel Registro delle Imprese di BOLOGNA al n. 03543000370, in persona del VICE PRESIDENTE e legale rappresentante BERNARDO BERNARDI, (in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, "Impresa", "Raggruppamento" o "Consorzio")

si impegna ad emettere e rendere "spendibili", presso gli Esercizi convenzionati di cui ai punti seguenti della presente dichiarazione di offerta, nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico, buoni pasto cartacei del taglio richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, contrassegnati, per il Lotto N° 2 (DUE), dal seguente nome commerciale/marchio:

DAY

La DAY RISTOSERVICE S.P.A. prende atto ed accetta:

- che gli impegni di convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica dovranno essere adempiuti, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico, entro due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria e, quindi, prima della stipula della Convenzione;
- che l'aggiudicazione definitiva e la stipula della Convenzione sono subordinate, oltre che agli adempimenti previsti dal paragrafo 6 del Disciplinare di Gara, all'accertamento da parte di Consip S.p.A., anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN ISO/IEC 17020:2005, appositamente incaricati da Consip S.p.A., dell'adempimento da parte dell'offerente - aggiudicatario provvisorio - degli impegni relativi al convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica;



- che, nell'ipotesi in cui le predette verifiche ispettive dessero esito negativo, così come specificato nel paragrafo 9.1.2. del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. non procederà alla stipula della Convenzione, l'offerente - aggiudicatario provvisorio verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione provvisoria ed escluso dalla procedura di gara e Consip S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione provvisoria e di scorrere la graduatoria disponendo l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente meglio classificato in graduatoria;
- che, inoltre, l'aggiudicazione definitiva e la stipula della Convenzione sono subordinate (rif. paragrafo 6 del Disciplinare di Gara) alla produzione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti l'avvenuto invio della Comunicazione di cui al capitolo 9 del Capitolato Tecnico (il facsimile della dichiarazione verrà consegnato all'aggiudicatario provvisorio);

La **DAY RISTOSERVICE S.P.A.** si impegna, inoltre, a provvedere al pagamento, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, di tutte le somme dovute agli Organismi di Ispezione a fronte delle verifiche ispettive effettuate prima della stipula della Convenzione, nei limiti degli importi massimi indicati al paragrafo 1 del Disciplinare di Gara, sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo delle verifiche predette e a trasmettere a Consip S.p.A., su richiesta della stessa, documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Organismo di Ispezione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta.

La **DAY RISTOSERVICE S.P.A.** si impegna, infine, a rilasciare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a favore di Consip S.p.A. una cauzione, di importo pari a quello indicato nel paragrafo 5.7.1.1 del Disciplinare di Gara e con validità di 180 giorni dal rilascio, a garanzia dell'adempimento del summenzionato obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive, che saranno espletate prima della stipula della Convenzione, prendendo atto ed accettando che, nel caso in cui non venga prestata la predetta cauzione nei termini sopra indicati, l'offerente - aggiudicatario provvisorio verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione provvisoria ed escluso dalla procedura di gara, e Consip S.p.A. avrà il diritto di escutere la cauzione provvisoria e di scorrere la graduatoria disponendo l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente meglio classificato in graduatoria.

Milano, lì 19 Novembre 2009

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale

CONSIP S.p.A.

*Gara telematica per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche
Amministrazioni e per gli Enti*

Allegato “C”

Offerta Economica del Fornitore

Dichiarazione di offerta economica

Il sottoscritto BERNARDO BERNARDI, nella sua qualità di Titolare / Rappresentante legale, autorizzato a rappresentare l'egualmente DAY RISTOSERVICE S.p.A., con sede legale in BOLOGNA, VIA DELL'INDUSTRIA, 35; di seguito definito anche solo **Concorrente**;

in merito al lotto denominato "Lotto 2: Friuli – Veneto-Trentino - Emilia Romagna - Toscana" relativo alla gara "Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - Edizione 5" formula la seguente offerta economica:

Percentuale di sconto 15,91.

Il Concorrente, inoltre, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni generali, nel Capitolato tecnico e negli altri atti della presente gara.

Dichiara altresì

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di cui al punto IV 3.7 del Bando di gara;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
- di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche di cui allo Schema di convenzione;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che sono a carico del Fornitore, nella misura indicata negli atti di gara, i costi per le verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di Ispezione accreditato secondo le norme EN ISO/IEC 17020:2005;
- che i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A..

MILANO, lì 19/11/2009

Attenzione

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

ALLEGATO 3

Dichiarazione integrativa dell'Offerta economica



Spett.le
Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E
00198 ROMA

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'OFFERTA ECONOMICA

GARA PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (ED.5) AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000

La DAY RISTOSERVICE S.P.A., con sede in BOLOGNA, Via DELL'INDUSTRIA 35, tel. 051/2106611, Capitale sociale EURO 1.200.000,00 codice fiscale 03543000370, partita IVA n. 03543000370 iscritta nel Registro delle Imprese di BOLOGNA al n. 03543000370, in persona del VICE PRESIDENTE e legale rappresentante BERNARDO BERNARDI, (in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, "Impresa", "Raggruppamento" o "Consorzio")

dichiara:

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, con riferimento all'appalto oggetto della presente gara, di cui all'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, sono: Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00);
- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n° 223201983142, (Codice ABI 06385, Codice CAB 02452), IBAN IT60 V 06385 02452 223201983142 intestato alla DAY RISTOSERVICE S.P.A., presso la Banca CARISBO - Cassa di Risparmio in Bologna, Agenzia di Bologna, Via Rizzoli 5.

Milano, lì 19 novembre 2009

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale



ALLEGATO D ALLA CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni:** le pubbliche amministrazioni che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello allegato alla Convenzione, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
- g) **Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni, ai sensi dall'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito

Convenzione per Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura 1 di 22

del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e la prestazione dei servizi

connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 5 - Allegato D alla Convenzione -

Condizioni generali



- dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione.
p) **Sito:** il sito internet.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal Codice Deontologico della Consip S.p.A..
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione al Sistema per il servizio Convenzioni del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione, utilizzano la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste preferibilmente, anche considerato quanto previsto all'art. 1, comma 452 della Legge n. 296/2006, in un documento informatico, generato automaticamente dal Sistema con assegnazione di un numero identificativo, sottoscritto con firma digitale e trasmesso nei modi e alle condizioni di seguito indicate. L'Ordinativo di Fornitura potrà, altresì, consistere in un documento cartaceo che riproduce il



documento informatico generato automaticamente dal Sistema, sottoscritto dall'Unità Ordinante ed inviato al Fornitore, anche via fax o, comunque, con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, ritenuto idoneo, e disciplinato dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. Nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura sia inviato a mezzo posta, dovrà essere spedito con lettera raccomandata A/R. Resta fermo l'obbligo per l'Unità Ordinante, al fine di dar corso alla gestione telematica dell'Ordinativo di Fornitura, di comunicare a Sistema, attraverso l'apposita funzione, l'intervenuto invio dell'Ordinativo stesso.

4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla abilitazione/registrazione a Sistema attraverso una dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dall'Unità Ordinante dell'Amministrazione Pubblica attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive; resta inteso che l'abilitazione/registrazione da parte del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante. Resta, infatti, a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del fornitore stesso, anche attraverso la Sezione delle Convenzioni, un elenco aggiornato dei soggetti abilitati; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l'avvenuta abilitazione sul Sistema del sottoscrittore dell'Ordinativo di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità all'utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi e/o le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nel quantitativo/importo massimo complessivo oggetto della Convenzione.
5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. Per effetto dell' Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.



Resta ferma a carico del Fornitore, l'osservanza di quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 in ordine alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva.

8. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 9. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato la Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
9. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
In caso di invio dell'Ordinativo di Fornitura per posta, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il predetto ordinativo con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo.
10. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare conferma all'Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, indicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo. Con la predetta comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.
11. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
12. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a Consip S.p.A. e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione) relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.
13. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06; ii) alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CUP (Codice Unico di Progetto) precedentemente richiesto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010



n. 136, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse



- della Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle



Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9



aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme EN ISO/IEC 17020:2005 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
3. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
4. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.



5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente



assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 9 del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività



previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.

11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;



- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
- Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
- Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida,



ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13

CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., ed il cui importo è indicato nella Convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a



misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente, secondo quanto indicato nella Convenzione, dalla Consip soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle singole Amministrazioni contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e



appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., anche ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 delle Condizioni Generali;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali;
 - f) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Subappalto), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Codice Deontologico) e 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5



e 6, delle presenti Condizioni Generali.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 16

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante



la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.

5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 17

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 18

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui



sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 20

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della



Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il



nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 23

CODICE DEONTOLOGICO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico di Consip consultabile sul sito internet della Consip S.p.a. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.

ARTICOLO 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione,



ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Consip e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

N. Proposta: PDTD-2013-442 del 13/06/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

**OGGETTO: Direzione amministrativa - Adesione alla convenzione Consip
“Buoni pasto 5” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa,
mediante buoni pasto cartacei.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 20/06/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
